

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

629° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i> 41
5 ^a - Bilancio	» 59
7 ^a - Istruzione	» 62
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 68
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 71
10 ^a - Industria	» 78
11 ^a - Lavoro	» 80

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i> 6
1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	» 12
2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 37

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 82
RAI-TV	» 91
Mafia	» 97

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 99
4 ^a - Difesa - Pareri	» 101
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 102
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 109

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 110
--------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE rivolge ai colleghi l'augurio di buon lavoro dopo la sospensione conseguente alla pausa estiva. Informa quindi che, in data 6 settembre 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera, con la quale il senatore Giulio Andreotti ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente comunica che, in pari data, il Presidente del Senato ha trasmesso copia della lettera ricevuta dal Presidente della Camera dei deputati in riferimento alla lettera del 3 luglio 2000 con la quale gli era stata segnalata, ai fini di eventuali valutazioni di competenza della Camera stessa, la pendenza, presso la Corte costituzionale, di un conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale civile di Savona nei confronti del Senato della Repubblica, vertente nella materia dell'insindacabilità dei parlamentari e relativo al senatore Avogadro. Ricorda che la segnalazione alla Camera dei deputati era stata effettuata a seguito dell'iniziativa assunta dalla Giunta del Senato nella seduta del 28 giugno 2000.

Il Presidente informa che il Presidente della Camera dei deputati ha riferito che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, investita della questione, ha osservato che la fattispecie da cui scaturisce il giudizio non appare presentare, in punto di principi dell'ordinamento, elementi di novità e ampiezza tali da indurre una deroga alla prassi normalmente seguita nei numerosi conflitti già insorti in materia di insindacabilità, secondo cui ciascun ramo del Parlamento resiste singolarmente nei

giudizi costituzionali nei quali si contesta la legittimità delle proprie deliberazioni. Nel corso della discussione presso la Giunta della Camera non è emersa peraltro una pregiudiziale contrarietà a che una Camera possa intervenire in giudizio nei conflitti concernenti gli atti dell'altra in materia di insindacabilità, ritenendosi tuttavia necessario che una siffatta decisione sia il frutto di un condiviso intento di dar luogo a nuovo indirizzo rispetto alla prassi sopra illustrata.

Dopo un breve intervento del senatore RUSSO, la Giunta prende atto della comunicazione pervenuta dal Presidente della Camera dei deputati.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 luglio e proseguito nelle sedute del 27 luglio, del 16 e del 23 settembre e del 14 ottobre 1999.

Il PRESIDENTE riassume brevemente la vicenda dalla quale ha tratto origine il procedimento civile concernente l'onorevole Boato. Ricorda quindi che l'onorevole Boato, con lettera del 27 settembre 1999, aveva chiesto il rinvio dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità da lui presentata, in attesa di imminenti nuovi sviluppi processuali in ordine al giudizio civile aperto nei suoi confronti a seguito dell'atto di citazione presentato dal dottor Guido Salvini, sviluppi che avrebbero potuto influire sull'esame della richiesta stessa da parte del Senato. La Giunta aveva quindi deliberato di rinviare la discussione sul caso concernente l'onorevole Boato, il quale ha invece trasmesso il 28 luglio 2000 una lettera nella quale chiede che la Giunta riprenda la discussione della richiesta di deliberazione che lo concerne, in quanto gli attesi sviluppi processuali non si sono ancora verificati.

Interviene il senatore RUSSO, che chiede il rinvio dell'esame per una più approfondita riflessione sui complessi aspetti di una vicenda, che da molti mesi non è stata riproposta all'attenzione della Giunta.

La Giunta, accogliendo la proposta del senatore Russo, rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE riepiloga le questioni delle quali la Giunta non ha ancora concluso l'esame.

Intervengono quindi, al fine di chiedere precisazioni e formulare osservazioni e proposte sull'ordine dei lavori, i senatori VALENTINO, MILIO e MISSERVILLE.

Il PRESIDENTE sottopone infine alla Giunta alcune proposte in ordine alla trattazione dei casi pendenti, indicando come prioritaria la discussione della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'onorevole Boato.

La Giunta conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

23^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore PERUZZOTTI, in considerazione dell'assenza del numero di senatori prescritto per l'esame degli schemi di decreto all'ordine del giorno, e stigmatizzato il ritardo con cui la seduta delle Commissioni inizia, chiede che i lavori vengano aggiornati.

Il presidente VILLONE replica osservando che le Commissioni possono iniziare i loro lavori proseguendo nell'esame del disegno di legge n. 4699.

IN SEDE REFERENTE

(4699) Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore PETRUCCI, relatore per la 4^a Commissione, rinvia alle considerazioni svolte dal senatore Andreolli nella relazione illustrativa.

Il presidente VILLONE, dopo aver ricordato che la Commissione bilancio ha formulato un parere non ostativo sul provvedimento in esame, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PASTORE, riservandosi di intervenire più puntualmente sul merito del provvedimento, rileva che diverse disposizioni, ed in particolare la norma relativa alla copertura finanziaria, fanno riferimento ad esercizi finanziari conclusi. Chiede quindi ai relatori ed ai rappresentanti del Governo chiarimenti al riguardo.

Il presidente VILLONE propone che il seguito dell'esame venga rinviato.

Il sottosegretario BRUTTI ricorda che il provvedimento in esame mira a dare seguito ad impegni assunti dal Governo con le rappresentanze delle forze di polizia e delle forze armate. Auspica pertanto una sollecita definizione del medesimo.

Il presidente VILLONE ribadisce la sua proposta di rinviare il seguito e la conclusione della discussione generale alla prossima settimana e, stante la sopravvenuta presenza del prescritto numero di senatori, propone di passare all'esame degli schemi di decreto all'ordine del giorno.

I senatori MANCA e PALOMBO concordano con questa proposta.

Il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4699 è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri (n. 730)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78)

Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (n. 731)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78)

Schema di decreto legislativo recante riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 732)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78)

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore LORETO, relatore per la Commissione difesa, rileva che con l'emanazione dei decreti legislativi all'esame l'Arma dei carabinieri ha la possibilità di pervenire ad una nuova fisionomia organizzativa, maggiormente funzionale che, unitamente alla contestuale rimodulazione del

numero degli ufficiali, consentirà di corrispondere meglio alle richieste che provengono dalla società. Si tratta di provvedimenti particolarmente urgenti ed attesi dal personale, per i quali il Governo ha dimostrato grande sensibilità affrontando con notevole impegno una problematica di così rilevante spessore, di concreto interesse per il Paese e di portata storica per l'Arma. In particolare, il decreto legislativo ordinamentale consente, a circa 70 anni dall'emanazione del regolamento organico del 1934, di ricollocare istituzionalmente l'Arma, in maniera più funzionale alla realtà odierna, confermando, peraltro, le sue peculiari caratteristiche fondate sulla duplice natura di forza militare e di polizia. Il decreto di riordino risulta, in particolare, fortemente ispirato dal tentativo di pervenire all'adeguamento dei compiti militari che l'Arma da sempre svolge, in un'ottica che tenga come riferimento costante le esigenze operative, nel rispetto dei requisiti di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

Secondo tali linee di riferimento, le norme oggetto della delega consentono di: a) aggiornare i compiti militari dell'Arma; b) riconfigurare la struttura organizzativa nelle sue varie articolazioni ordinarie; c) adeguare le attribuzioni funzionali del Comandante generale in conformità con i contenuti della legge n. 25 del 1997 sui vertici militari.

In tema di compiti militari, oltre a quelli tradizionali di difesa della Patria, è stato posto in rilievo l'apporto considerevole che l'Arma continua a fornire nelle operazioni di sostegno della pace all'estero (articoli 4 e 5). In tale ambito, evidenzia come le esperienze finora maturate abbiano attestato la particolare idoneità dell'Istituzione ad espletare tali delicate missioni, che hanno riscosso unanimi riconoscimenti in campo internazionale. L'attitudine dell'Arma è stata riscontrata anche da questa Commissione nel corso delle numerose visite ai contingenti dei Carabinieri in Bosnia, in Kosovo ed in Albania. Gli altri compiti, tradizionalmente affidati all'Arma, sono stati riportati negli articoli dal 6 all'11.

Le linee guida tracciate dal Governo trovano, quindi, puntuale riscontro nell'articolato, il quale raccoglie i principi organizzativi che consentono di conseguire più avanzati livelli di efficienza in termini di snellimento e ammodernamento. L'articolo 1, in particolare, esplicita le finalità del decreto ed anticipa sinteticamente gli obiettivi di riordino dell'Arma ed i provvedimenti che caratterizzano detta riarticolazione, sintetizzabili: a) nella ridefinizione della struttura ordinativa, anche attraverso la soppressione e la riconfigurazione di reparti, conferendo ai vari livelli gerarchici peculiarità tali da evitare duplicazioni di attività ed accrescendo la capacità operativa dell'organizzazione territoriale, struttura portante dell'Arma; b) nell'adeguamento dei livelli di comando, in relazione alla rilevanza delle funzioni ed alle connesse responsabilità dirigenziali con riferimento a quelle delle corrispondenti strutture della pubblica amministrazione presenti nel territorio; c) nella riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo anche attraverso l'accentramento delle attività, con l'obiettivo di pervenire ad uno snellimento degli oneri di gestione ed al recupero di risorse da destinare all'attività operativa.

I comandi provinciali saranno, pertanto, affidati a dirigenti (cioè a colonnelli) anche per adeguarsi alle omologhe articolazioni delle Forze armate e della Forze di polizia. Coerentemente a tale indirizzo, le compagnie (comandi territoriali di coordinamento delle stazioni in grado di esprimere elevati livelli di potenzialità operativa) sia urbane che dislocate in aree sensibili sotto il profilo delinquenziale, saranno affidate ad ufficiali con maggiore esperienza e maturità professionale.

Di rilievo sono, poi, le norme contenute negli articoli dal 20 al 24 che riguardano il Comandante generale e le sue attribuzioni in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego, in linea con le previsioni della normativa sui vertici. Un'altra norma, che ritiene meritevole di attenzione, oltre quelle degli articoli 26 e 27, che consentono di definire compiutamente competenze e funzioni degli ufficiali, è quella contenuta nell'articolo 28 che prevede l'adozione di misure di riordino per pervenire ad una più snella gestione del sostegno logistico-amministrativo. Ciò allo scopo di ottenere un consistente recupero di personale da dedicare all'attività operativa, anche mediante forme di affidamento a terzi di servizi di supporto dei reparti.

Il provvedimento va, poi, positivamente valutato in quanto risulta calibrato rispetto alle esigenze di conservare la struttura di tipo piramidale, propria delle organizzazioni fondate sulla gerarchia e sulla disciplina, e di raggiungere adeguati obiettivi minimi di carriera per gli ufficiali.

Risultano essere stati effettuati ponderati e contenuti incrementi organici con l'obiettivo di pervenire ad una maggiore qualificazione del personale da dedicare al controllo del territorio, prevedendo anche la rivitalizzazione del ruolo speciale a cui l'Arma annette particolare importanza. Il provvedimento in esame consente anche di costituire un ruolo tecnico-logistico dell'Arma, in grado di far fronte al funzionamento complessivo dello strumento in un contesto in cui le Forze armate, a seguito delle riduzioni organiche, non sono più in grado di assicurare all'Arma continuità di alimentazione e di impiego dei propri ufficiali. Specifiche norme sono, poi, previste per il transito degli ufficiali del ruolo esaurimento al ruolo speciale al fine di consentire loro migliori opportunità di carriera ed una più adeguata qualificazione professionale. Il provvedimento in esame, inoltre, permette di rivedere i limiti di età dei generali di brigata e le permanenze nei gradi degli ufficiali con l'obiettivo di allinearle, per quanto possibile, a quelle delle Forze armate e riducendo il divario con i profili di carriera esistenti nella Polizia di Stato.

Per quest'ultimo aspetto, l'articolo 32 prevede l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali dell'Arma e della Guardia di Finanza con quelle dei funzionari della Polizia di Stato. Tale equiparazione, da considerarsi imprescindibile, è estesa alle qualifiche funzionali delle altre Forze di polizia, agli ufficiali dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Un altro aspetto sul quale si è voluto incidere, in coerenza col dettato della legge delega, è stato quello di prevedere le dotazioni dirigenziali in linea con quelle dei ruoli analoghi delle altre Forze Armate. Attualmente, infatti, il rapporto dirigenti/direttivi

nell'Arma (pari al 11,4 per cento) è di molto inferiore a quello della Forza armata (pari a circa il 21 per cento secondo le previsioni a regime del D.Lgs. 490/1997). Il mutamento di tale rapporto consentirà, inoltre, di attenuare la differenza con quello della Polizia di Stato (che addirittura supera il 23 per cento).

In definitiva, il lavoro del Governo è da giudicare positivamente in quanto i testi all'esame risultano rispondenti alle reali esigenze di sicurezza della società.

Prende quindi la parola il senatore MARINO il quale, preliminarmente, ricorda le perplessità avanzate dalla sua parte politica nel corso dell'esame della legge delega n. 78 del 31 marzo 2000, motivate in particolare dalla preoccupazione di una ulteriore sperequazione tra le varie forze armate e tra queste e le forze di polizia. Si sofferma quindi sullo schema di decreto n. 730, recante il riordino dell'Arma dei Carabinieri. L'articolo 2 di questo provvedimento prevede che l'Arma dei Carabinieri dipende, tramite il Comandante generale, dal Capo di Stato maggiore della Difesa. Questa formulazione sembra attribuire al Comandante generale dell'Arma solo una funzione di tramite; ipotesi questa che contrasterebbe con le previsioni della legge di delega e tale da creare una situazione nella quale il Capo di stato maggiore della Difesa potrebbe vedere limitato il suo ruolo. Propone conseguentemente di chiarire che il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri dipende dal Capo di stato maggiore della Difesa per quanto attiene ai compiti militari. Venendo quindi a considerare la formulazione dell'articolo 5, osserva che l'acquisizione del rango di forza armata non attribuisce all'Arma dei Carabinieri una completa autonomia operativa. È quindi opportuno specificare nel comma 1, lettera *b*) di tale articolo che l'Arma partecipa alle altre operazioni militari all'estero «in concorso con le forze armate». Venendo quindi a considerare l'articolo 6 dello schema in esame, rileva l'opportunità di sopprimere gli ultimi due periodi del comma 2 che prefigurano, per l'attività di polizia militare svolta dall'Arma dei Carabinieri, un campo di intervento tanto ampio quanto indefinito. Infine, con riferimento alla formulazione dell'articolo 33, reputa opportuno sopprimere i commi 1 e 2 che prevedono la istituzione, presso le rappresentanze italiane all'estero, della figura di un addetto militare dell'Arma dei Carabinieri; figura che non trova riscontro nella legislazione degli altri Stati e la cui istituzione crede del tutto impropria.

Il presidente VILLONE propone che le Commissioni riunite tornino a riunirsi domani, alle ore 15,30.

Le Commissioni convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente VILLONE avverte che le Commissioni riunite sono convocate domani, mercoledì 20 settembre 2000, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Toia e il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 settembre 2000, con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del disegno di legge n. 4641, assunto come testo base.

Il senatore BATTAFARANO, relatore per la 11^a Commissione, formula un parere contrario sull'emendamento 18.3, che sostituisce integralmente l'articolo riducendone inopportuna la portata. Similmente formula un parere contrario sugli emendamenti 18.4 e 18.5, che riducono le forme e le risorse finanziarie e pubbliche destinate all'assistenza, 18.6, che amplia inopportuna il novero dei soggetti che devono essere coinvolti nella redazione del piano nazionale, 18.7, che mira a sopprimere un'espressione generalmente utilizzata nella più recente legislazione, 18.23, che, richiamando il patto sociale del 22 dicembre 1998, finisce per irrigidire la portata della disposizione, 18.26 e 18.2, che introducono un riferimento superfluo, essendo le istituzioni socio-assistenziali già ricomprese fra quelle il cui parere deve essere acquisito, 18.8, che riproduce una previsione contenuta nell'articolo 22, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.1 e 18.15, nonché sugli emendamenti 18.16, che mira a sopprimere una disposizione essenziale e qualificante del contenuto dell'articolo, 18.17, che inserisce una specificazione superflua, 18.18, anch'esso introduttivo di un inutile appesantimento del testo, 18.24, che sopprime una previsione essenziale, 18.27, che propone un'esigenza soddisfatta da un'altra disposizione contenuta nel provvedimento in esame, 18.25, che vuole eliminare il giusto riferimento all'integrazione degli immigrati, 18.19, che finisce per sottrarre risorse pubbliche agli interventi di assistenza, 18.20, non avendo le comunità montane competenze in materia di assistenza, 18.21 e 18.22, che introduce un inutile appesantimento del testo.

Il ministro TOIA formula un parere conforme a quello del relatore. In particolare, con riferimento all'emendamento 18.3, osserva che si tratta di una inopportuna riduzione della portata della disposizione che si tradurrebbe in una diminuzione del livello di tutela come definito dal piano nazionale e dai piani regionali.

Il senatore LAURO fa proprio l'emendamento 18.3, sul quale dichiara il proprio voto favorevole. Coglie quindi l'occasione per lamentare la chiusura della maggioranza ad ogni contributo emendativo delle opposizioni ed in particolare segnala le gravi carenze del testo all'esame, che incide negativamente sulle attribuzioni delle regioni. In proposito ritiene criticabile la scelta di non audire i rappresentanti delle regioni nonché delle associazioni interessate dal provvedimento. Lamenta altresì la mancata presentazione da parte del Governo di dati che permettano di verificare l'efficacia delle politiche pubbliche in materia di assistenza. Nel complesso, il provvedimento all'esame lede il principio di sussidiarietà, invadendo le sfere di attribuzione delle regioni e non tenendo adeguato conto delle esigenze delle associazioni che operano nel settore. Crede quindi che l'*iter* di questo provvedimento dimostri l'evidente falsità delle recenti dichiarazioni del segretario del partito di maggioranza relativa, che ha accusato l'opposizione di bloccare i lavori parlamentari; è infatti la maggioranza a «blindare» provvedimenti essenziali, impedendo ogni possibile contributo dell'opposizione. In conclusione, suggerisce di dare seguito

alle richieste di audizione occupando in tal modo il tempo che si sta perdendo in inutili dichiarazioni di voto.

Il presidente SMURAGLIA ricorda al senatore Lauro che la decisione di non procedere alle audizioni è stata oggetto di una deliberazione da parte delle Commissioni riunite.

Il senatore BONATESTA, dato atto al relatore Battafarano di avere argomentato adeguatamente la sua contrarietà agli emendamenti riferiti all'articolo 18, reputa tuttavia inutile il lavoro delle Commissioni riunite, essendo il provvedimento in esame considerato dalla maggioranza e dal Governo «blindato», come risulta chiaramente anche dalle dichiarazioni rese dai relatori nelle sedute precedenti. Questo persistente atteggiamento di chiusura al contributo dell'opposizione, lo induce ad astenersi da questa come dalle successive votazioni. Si riserva comunque di intervenire nuovamente con riferimento all'emendamento 18.23.

L'emendamento 18.3, posto ai voti, risulta respinto dalle Commissioni.

Il senatore LAURO interviene quindi per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.4, che sottoscrive. Esso, a suo avviso, corregge le evidenti disparità territoriali nella distribuzione delle risorse destinate all'assistenza. In proposito illustra puntualmente i dati relativi alla spesa assistenziale per abitante di alcune città del Meridione comparandoli con i corrispondenti dati relativi ad alcune città del Centro-Nord. Da questi dati emergono con chiarezza difformità che si traducono in una disomogenea tutela dei diritti dei cittadini sul territorio nazionale.

Per le stesse ragioni dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 18.5, al quale aggiunge la sua firma.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 18.4 e 18.5 risultano respinti.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto l'emendamento 18.6, per l'assenza dei proponenti, il senatore LAURO aggiunge la sua firma all'emendamento 18.7, a favore del quale voterà, poiché esso sopprime opportunamente un riferimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del tutto strumentale e insensuale ai fini dell'efficacia della riforma dell'assistenza.

Posto ai voti, l'emendamento 18.7 è respinto.

Nell'annunciare il voto a favore dell'emendamento 18.23, il senatore BONATESTA osserva che il testo del disegno di legge n. 4641 parla di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative senza però indicare alcun parametro per la valutazione della rappresentatività medesima: si tratta di una genericità voluta, strumentale ad un'applicazione della legge

a favore delle sole confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che, invece, nel settore del volontariato e dei servizi sociali non possono vantare alcuna significativa rappresentatività. Un esame obiettivo di tale emendamento avrebbe probabilmente chiarito che si tratta di una proposta intesa a migliorare il testo del disegno di legge all'esame, e priva di ogni intento ostruzionistico, ma purtroppo l'atteggiamento della maggioranza, contrario a prendere in considerazione anche la sola possibilità di modificare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rende impossibile un esame sereno ed approfondito delle proposte emendative presentate.

Nel dichiarare il suo voto favorevole all'emendamento 18.23, il senatore LAURO osserva che un atteggiamento di maggiore apertura da parte del relatore e del Governo avrebbe potuto consentire la trasformazione dell'emendamento stesso in un ordine del giorno, sul quale sarebbe stato possibile realizzare un'ampia convergenza tra le parti politiche. Con riferimento al contenuto dell'emendamento in votazione, ricorda quindi che non è ancora stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato il provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati relativo all'obbligo delle organizzazioni sindacali di rendere pubblici i loro bilanci: invita la Presidenza delle Commissioni riunite a rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza di iscrivere al più presto all'ordine del giorno dell'Assemblea un provvedimento molto importante dal punto di vista della trasparenza e della possibilità di assicurare un'effettiva pubblicità sulle attività dei sindacati.

Posto ai voti, l'emendamento 18.23 è respinto.

Dopo che il senatore ANDREOLLI ha ritirato l'emendamento 18.26, il senatore LAURO dichiara che voterà a favore dell'emendamento 18.2 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore LAURO dichiara quindi di sottoscrivere l'emendamento 18.8, a favore del quale voterà, poiché esso costituisce un significativo miglioramento del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, soprattutto per quanto attiene all'indicazione dei livelli essenziali delle prestazioni e all'assistenza domiciliare. Anche in questo caso, la scelta dei Gruppi politici della maggioranza, di approvare frettolosamente il testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento, si riflette negativamente sull'andamento delle discussioni. In particolare, non si vuole ammettere che la Camera dei deputati ha licenziato il disegno di legge n. 4641 in assenza di una seria indagine preliminare sull'entità della domanda di servizi e prestazioni a carattere sociale, e ciò spiega il rifiuto del Governo ad ascoltare le voci critiche che vengono dal mondo dell'associazionismo e del volontariato, nonché dalle Regioni.

Posto ai voti, l'emendamento 18.8 è respinto.

Il senatore LAURO fa quindi proprio l'emendamento 18.9, i cui proponenti sono assenti, al fine di consentirne la votazione, ma fa presente che si asterrà, poiché è condivisibile l'esigenza di indicare con precisione le priorità degli interventi, ma tale giusto principio non è adeguatamente supportato, nel testo dell'emendamento, da indicazioni precise in ordine alla sua attuazione.

Posto ai voti, l'emendamento 18.9 è respinto.

Il senatore LAURO sottoscrive l'emendamento 18.10, a favore del quale voterà, poiché, a suo avviso, esso pone in evidenza la necessità di superare l'enorme squilibrio territoriale tra Nord e Sud nel campo dell'assistenza. Sembra infatti che il Governo voglia celare la sua inerzia, soprattutto per quel che riguarda l'adozione di misure perequative, attribuendo a presunte inadempienze dei comuni la responsabilità del persistere e dell'aggravarsi di un divario che penalizza fortemente in primo luogo le aree più svantaggiate.

Posto ai voti, l'emendamento 18.10 è respinto.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto, per l'assenza dei proponenti, l'emendamento 18.11, il senatore LAURO sottoscrive l'emendamento 18.12, annunciando il voto favorevole su di esso.

Posto ai voti, l'emendamento 18.12 è respinto.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 18.13, 18.14, 18.1, 18.15, 18.16 e 18.17.

Il senatore LAURO, nell'aggiungere la sua firma all'emendamento 18.18, chiede di conoscere la disponibilità del relatore e del Ministro ad accogliere un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento stesso.

Il relatore BATTAFARANO si dichiara disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno e chiede al senatore Lauro di formalizzare un testo.

Su richiesta del senatore LAURO, la trattazione dell'emendamento 18.18 viene temporaneamente accantonata, in attesa della presentazione di un ordine del giorno, dallo stesso senatore Lauro preannunciato.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 18.24, 18.25 e 18.19.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 18.27 e il senatore LAURO aggiunge la sua firma all'emendamento 18.20, annunciando che

ne presenterà una nuova formulazione per l'Aula, per estendere alle isole minori la tutela che opportunamente viene proposta per le comunità montane. Per tali motivi, egli voterà a favore dell'emendamento 18.20.

Posto ai voti, l'emendamento 18.20 viene respinto. Viene altresì respinto l'emendamento 18.21, dopo che il senatore Lauro ha dichiarato di aggiungervi la sua firma.

Il senatore LAURO sottoscrive quindi l'emendamento 18.22, a favore del quale voterà poiché ritiene che la relazione al Parlamento in esso prevista costituisca un valido strumento per consentire la verifica degli obiettivi indicati nei piani regionali.

Posto ai voti, l'emendamento 18.22 è respinto.

Si passa all'articolo 19.

Il relatore BATTAFARANO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19, che ha per oggetto la definizione dei piani di zona. In particolare, l'emendamento 19.4, interamente sostitutivo dell'articolo, desta perplessità soprattutto nella parte in cui, alla lettera g), prevede una delega di funzioni da parte dei comuni alle Aziende Unità sanitarie locali, non chiara nei contenuti e comunque in potenziale contrasto con le norme di legge che disciplinano direttamente le attività delle strutture sanitarie pubbliche. Per lo stesso motivo, il parere sull'emendamento 19.9 è contrario. Appaiono inoltre superflui gli emendamenti 19.6, 19.8, 19.10 e 19.11, in parte ripetitivi del testo proveniente dalla Camera dei deputati. Gli emendamenti 19.7, 19.13 e 19.12 sono restrittivi, e potrebbero produrre l'effetto di rendere meno incisive le politiche sociali. Il parere contrario sull'emendamento 19.3 riguarda la distinzione tra interventi facoltativi e interventi obbligatori, in contrasto con l'impostazione del disegno di legge n. 4641. Per quel che riguarda l'emendamento 19.1, va sottolineata l'importanza dell'accreditamento; l'emendamento 19.5 costituisce un inutile appesantimento procedurale, mentre rispetto all'emendamento 19.2 appare preferibile il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il ministro TURCO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 19.4, a favore del quale voterà, poiché esso delinea il principio di sussidiarietà in modo molto più convincente del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti, l'emendamento 19.4 è respinto.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 19.5, 19.7, 19.8, 19.10, 19.13, 19.2, 19.11, 19.1, 19.12 e 19.3.

Il senatore LAURO aggiunge la sua firma all'emendamento 19.6, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea.

Il relatore BATTAFARANO fa presente che l'acquisizione dei pareri degli enti e delle associazioni indicate nell'emendamento in votazione è in realtà già prevista nel disegno di legge n. 4641.

Il senatore LAURO si ritiene soddisfatto dei chiarimenti forniti dal relatore e ritira l'emendamento 19.6. Appone quindi la sua firma all'emendamento 19.9, sul quale annuncia il voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 19.9 è respinto.

Si passa all'articolo 20.

Il senatore BATTAFARANO, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo in esame evidenziando in particolare che gli emendamenti 20.5 e 20.10 favoriscono il mantenimento del criterio della spesa storica, che il testo all'esame intende superare. Gli emendamenti 20.7 e 20.20, poi, non introducono significative innovazioni del testo all'esame, mentre l'emendamento 20.11 introduce elementi di rigidità nel criterio di riparto e gli emendamenti 20.19, 20.18 e 20.17 appesantiscono il testo in votazione.

Il ministro TURCO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 20.5 e, intervenendo per dichiarazione di voto, ne auspica l'approvazione, sottolineando l'esigenza che nel provvedimento in votazione vengano fissati criteri precisi per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali e non si esprimano solo delle generiche dichiarazioni di intenti. Prende nuovamente atto della volontà dei Gruppi politici della maggioranza di non volere apportare alcuna modificazione al testo approvato dalla Camera dei deputati e deplora che gli emendamenti presentati da alcuni esponenti di questa siano sistematicamente ritirati.

Posto ai voti l'emendamento 20.5 risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8, per assenza dei proponenti.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 20.9 e, intervenendo per dichiarazione di voto, ne auspica l'approvazione, dichiarandosi pronto anche a modificare il testo, ove il relatore e la rappresentante del Governo intendano suggerire eventuali diversi valori percentuali rispetto a quelli indicati. Richiama alcune recenti manifestazioni pubbliche di critica dell'impianto del provvedimento e sottolinea la necessità di apportare significative modifiche.

Posto ai voti, l'emendamento 20.9 risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti gli emendamenti 20.10 e 20.1, per assenza dei proponenti.

Il senatore MULAS aggiunge la propria firma all'emendamento 20.20 e, intervenendo per dichiarazione di voto, ne auspica l'approvazione, in quanto esso semplifica ed introduce elementi di certezza su un testo che si presenta vago e non fornisce adeguate garanzie ai destinatari degli interventi. Per questo motivo, in numerosi emendamenti sottoscritti dalla sua parte politica si pone la distinzione tra interventi obbligatori ed interventi aggiuntivi.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 20.20 e, intervenendo per dichiarazione di voto, ne auspica l'approvazione, in quanto nel testo dell'articolo in votazione non viene adeguatamente considerato l'utente finale, che sarebbe senz'altro meglio garantito dalla previsione di un referente unico, mentre il rinvio a successive disposizioni indicato nel disegno di legge n. 4641 crea confusione e non contribuisce a facilitare l'attuazione della normativa.

Posto ai voti l'emendamento 20.20 risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti gli emendamenti 20.11 e 20.12, per assenza dei proponenti.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 20.13 e, intervenendo per dichiarazione di voto, ne auspica l'approvazione.

Posto ai voti l'emendamento 20.13 risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduto l'emendamento 20.14, per assenza del proponente.

Il senatore MULAS aggiunge la propria firma all'emendamento 20.15 e, intervenendo per dichiarazione di voto, ne auspica l'approvazione, a prescindere dalla congruità della percentuale in esso indicata, ritenendo necessario fissare un livello minimo di risorse da destinare all'assistenza, indipendentemente dal rinvio alla legge finanziaria. Si dichiara inoltre di-

sponibile a trasformare l'emendamento in ordine del giorno dal quale risulti con chiarezza la volontà del legislatore nel destinare una quota minima di risorse all'assistenza.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 20.15 e, intervenendo per dichiarazione di voto, ne auspica l'approvazione chiedendo che il Governo comunichi alle Commissioni riunite l'entità delle risorse che intende mettere a disposizione dell'assistenza nell'anno in corso. Ritene che una questione così importante non possa essere affidata all'esercizio del potere discrezionale del Governo, senza fissare uno *standard* che, come quello indicato nell'emendamento, è di tipo europeo.

Sulla votazione dell'emendamento, chiede quindi la verifica del numero legale.

Il presidente SMURAGLIA, accertata l'assenza del prescritto numero di senatori, apprezzate le circostanze, toglie la seduta rinviando il seguito dell'esame alla seduta già convocata per mercoledì 19 settembre 2000, alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 13,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4641**Art. 18.****18.3**

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali*). – 1. Il Governo predispose, ogni tre anni, il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali in base alle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 20.

2. Il Piano nazionale è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, sentito il Ministro della sanità, ai fini dell'integrazione fra i servizi sociali e quelli sanitari, e gli altri eventuali Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 19 novembre 1987, n. 476, maggiormente rappresentative, delle associazioni di rilievo per il settore dei servizi sociali e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni.

3. Il Piano nazionale indica:

a) i livelli essenziali non riducibili delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, e le caratteristiche e i requisiti delle suddette prestazioni, che mirano, in particolare, a garantire il soddisfacimento di quanto sancito dall'articolo 38 della Costituzione e sono necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 22. I livelli essenziali non riducibili devono prevedere almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- 2) interventi mirati per le situazioni di emergenza e di accertata difficoltà sociale, personali e familiari;
- 3) assistenza domiciliare;
- 4) strutture residenziali e semiresidenziali;
- 5) centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali;

b) le linee guida generali relative alle priorità di intervento tramite l'individuazione di progetti obiettivo di valenza nazionale e delle azioni programmate e necessarie al fine del raggiungimento dei medesimi progetti obiettivo;

c) le linee guida per le azioni necessarie per il coordinamento e l'integrazione con le politiche sanitarie, della scuola, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative e particolarmente per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di servizi sociali;

f) gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti, nonché gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

g) le linee guida per gli interventi e i servizi a favore dei soggetti disabili e delle persone anziane non autosufficienti, in base a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 14 e 15;

h) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

i) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale, in coerenza con i livelli essenziali non riducibili di cui alla lettera a) e con quanto previsto ai sensi della lettera h), secondo parametri basati sull'incidenza del numero di anziani, del numero di minori e del numero di disabili in rapporto al totale della popolazione, sui livelli di reddito rapportati al costo della vita.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica, inoltre, i risultati conseguiti in ogni regione in attuazione dei piani regionali. D'intesa con i Ministri interessati, la relazione ricomprende anche i risultati conseguiti nei servizi sociali utilizzando i Fondi europei.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano nazionale stesso adottano, d'intesa con gli enti locali e con le comunità montane, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali. Le regioni predispongono il Piano regionale tenuto conto della necessità di razionalizzare e armonizzare le procedure per la ripartizione delle risorse finanziarie al fine di evi-

tare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse. Al fine della predisposizione della relazione al Parlamento, di cui al comma 5, le regioni, entro il 30 giugno di ogni anno redigono una relazione, da presentare al Ministro per la solidarietà sociale, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano regionale».

18.4

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 4, nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali» con le seguenti: «dell'articolo 20».

18.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa dagli enti locali».

18.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nazionale che operano nel settore» con le seguenti: «per il settore».

18.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».

18.23

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 2, sostituire le parole: «organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «organizzazioni sindacali firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998».

18.26

ANDREOLLI

Al comma 2, ottavo ultimo rigo, dopo le parole: «delle organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «e di rappresentanza delle istituzioni socio-assistenziali».

18.2

COSTA, PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» inserire le seguenti: «e di rappresentanza delle istituzioni socio-assistenziali».

18.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i livelli essenziali, non riducibili, delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, e le caratteristiche e i requisiti delle suddette prestazioni che mirano, in particolare, a garantire il soddisfacimento di quanto sancito dall'articolo 38 della Costituzione. I livelli essenziali non riducibili devono prevedere almeno l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 1) servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- 2) interventi mirati per le situazioni di emergenza e di accertata difficoltà sociale, personale e familiare;

- 3) assistenza domiciliare;
- 4) strutture residenziali e semiresidenziali;
- 5) centri di accoglienza residenziali e semiresidenziali.

Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il comma 3.

18.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «le priorità» con le seguenti: «le linee guida generali relative alle priorità».

18.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «e di azioni programmate» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di valenza nazionale e delle azioni programmate e necessarie al fine del raggiungimento dei medesimi progetti obiettivo».

18.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di valenza nazionale».

18.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «le modalità» fino a: «e coordinare» con le seguenti: «le linee guida per le azioni necessarie per il coordinamento e l'integrazione».

18.13

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «gli indicatori ed i» con le seguenti: «gli indirizzi per la determinazione degli indicatori e dei».

18.14

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «gli indicatori per la» con le seguenti: «gli indirizzi per la determinazione degli indicatori per la».

18.1

RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

18.15

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

18.16

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

18.17

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera n), dopo le parole: «livelli essenziali» aggiungere le seguenti: «non riducibili».

18.18

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera n), sostituire le parole da: «sulla struttura demografica» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sull'incidenza del numero di anziani, del numero di minori e el numero di disabili in rapporto al totale della popolazione, sui livelli di reddito rapportati al costo della vita».

18.24

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

18.27

ANDREOLLI

Al comma 3, lettera o), quart'ultimo rigo, dopo le parole: «e psichica» aggiungere le parole: «e degli ex detenuti».

18.25

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, lettera o), sopprimere le parole: «per l'integrazione degli immigrati».

18.19

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, sostituire le parole: «disponibili, ai sensi dell'articolo 4» con le seguenti: «del fondo nazionale per le politiche sociali».

18.20

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, dopo le parole: «n. 142» aggiungere le seguenti: «e con le comunità montane».

18.21

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 6, sostituire le parole da: «provvedendo in particolare» fino alla fine del comma con le seguenti: «tenendo conto, in particolare, della necessità di razionalizzare e armonizzare le procedure per la ripartizione delle risorse finanziarie al fine di evitare sovrapposizioni e disconomie nell'allocazione delle risorse».

18.22

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine della predisposizione della relazione al Parlamento di cui al comma 5, le regioni redigono annualmente una relazione, da presentare al Ministro per la solidarietà sociale, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano regionale».

Art. 19.**19.4**

TIRELLI, STIFFANI, DOLAZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate, provvedono per gli interventi sociali e socio-sanitari, tenuto conto delle indica-

zioni del piano regionale, di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonchè gli strumenti, i mezzi e i tempi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative e gestionali dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali, umane e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera g);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella valutazione dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate anche da forme di concertazione indicate al comma 1, lettera g);
- c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende sanitarie, degli altri soggetti firmatari dell'accordo e degli utenti, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate anche a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. Per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, l'accordo di programma, di cui al comma 2, è stipulato d'intesa con i soggetti pubblici e privati, di cui al comma 1, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali della zona.

19.5

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «unità sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «e con le amministrazioni provinciali».

19.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «unità sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «acquisiti i pareri delle associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB accreditate».

19.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «disponibili, ai sensi dell'articolo 4» con le seguenti: «del fondo nazionale per le politiche sociali».

19.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «modalità organizzative» aggiungere le seguenti: «e gestionali».

19.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «finanziarie, strutturali» aggiungere la seguente: «umane».

19.13

RIPAMONTI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «della giustizia» con: «ai magistrati di sorveglianza».

19.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale» con le seguenti: «di delega all'azienda unità sanitaria locale e di concertazione con la medesima».

19.2

RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «azienda unità sanitaria locale» inserire le seguenti: «e di consultazione».

19.11

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «finalizzate» aggiungere la seguente: «anche».

19.1

RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole: «che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di convenzione» con le seguenti: «convenzionate o trasformate in istituzioni ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 142».

19.12

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche con proprie risorse».

19.3

RUSSO SPENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli accordi di programma di cui al comma 3 sono finalizzati alla realizzazione degli interventi e dei servizi obbligatori e, solo in via subordinata, alla realizzazione dei servizi facoltativi di cui alla presente legge. Del raggiungimento di tale finalità deve darsi esplicitamente atto negli accordi stessi».

Art. 20.**20.5**

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale nonché per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, lo Stato ripartisce alle regioni le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità, secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in

riferimento alla propria popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando la copertura delle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 nonché delle prestazioni sociali e socio-assistenziali previste dal Piano nazionale ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'articolo 18.

3. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in aggiunta a quelle essenziali e non riducibili individuate dal Piano nazionale degli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 18.

4. Le regioni nella ripartizione delle risorse agli enti locali prevedono una quota percentuale di risorse a favore dei comuni associati nei bacini di utenza di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*).

5. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento di tali prestazioni.

6. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al citato Fondo nazionale».

20.6

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «di politica sociale» aggiungere le seguenti: «nonchè per l'erogazione dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea, sostituire le parole: «il livello essenziale» con le seguenti: «i livelli essenziali non riducibili».

20.7

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo la parola: «ripartisce» aggiungere le seguenti: «alle regioni».

20.8

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 4, sopprimere le parole: «tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali».

20.9

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

«3. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sanità secondo i seguenti criteri:

a) il 50 per cento secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento alla propria popolazione. Ogni regione può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione».

20.10

TIRELLI, STIFFONI, DOLAZZA

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

«5. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della sa-

nità secondo parametri basati sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale.

20.1

RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 5 lettera e).

20.20

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 5 inserire il punto f): «individuare le modalità per la definizione del referente unico per l'utente in modo da superare la frammentazione degli interventi».

20.11

TIRELLI STIFFONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione».

20.12

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 7 secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma» inserire le seguenti: «al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n).

Conseguentemente sostituire le parole: «all'articolo 18, comma 3, lettera n) con le seguenti: «al medesimo articolo» all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: livello essenziale» inserire le seguenti: «non riducibile».

20.13

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 7 secondo periodo sostituire le parole: «sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n) con le seguenti: sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento, secondo parametri basati sul numero di abitanti per regioni nonchè sulla percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni presente sul territorio regionale;

b) il 50 per cento, tenuto conto del numero di emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno erogato l'anno precedente in riferimento all'appropriata popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla popolazione».

20.14

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2002» con le seguenti: dall'esercizio finanziario successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge».

20.15

TIRELLI STIFFONI, DOLAZZA

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e comunque in misura non inferiore al 4 per cento del PIL nazionale».

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(4787) Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore CARCARINO, sottolinea l'importanza del dibattito odierno. La discussione della legge di conversione del decreto-legge in titolo con certezza farà emergere utili indicazioni in ordine alle scelte legislative da effettuare. Anche se l'aggravamento delle pene, conseguente alla proposta introduzione della nuova fattispecie del delitto di incendio boschivo aumenterà i mezzi di contrasto a tale drammatico fenomeno che continua a flagellare il territorio italiano, si dichiara convinto che l'aumento delle pene non è sufficiente da solo, essendo necessario il dispiegamento contemporaneo di altri e diversi strumenti, soprattutto di prevenzione, rispetto al drammatico fenomeno.

Il senatore SENESE, relatore per la 2^a Commissione, osserva che la proposta contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede la conversione, volta ad inserire nel codice penale l'articolo 423-*bis* che punisce lo specifico delitto di incendio boschivo, può essere considerata un utile contributo alla lotta contro tale fenomeno, chiarisce che l'articolo

423-*bis*, come proposto, costituisce ora una fattispecie speciale rispetto a quella generale descritta dall'articolo 423 del codice penale, che si differenzia da quest'ultima appunto per l'oggetto su cui cade la condotta criminosa: incendio su boschi, selve o foreste ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, nonché per l'entità della pena, costituita dalla reclusione da quattro a dieci anni, invece della reclusione da tre a sette anni, attualmente comminata dall'articolo 423. Vengono altresì previste due aggravanti speciali che implicano l'aumento fino ad un terzo della pena base se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette e l'aumento della metà se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Il relatore Senese ricorda, quindi, che il testo proposto per il nuovo articolo 423-*bis* ripropone le disposizioni contenute nell'articolo 11 dell'Atto Senato 580-B (legge quadro in materia di incendi boschivi) attualmente in discussione in sede deliberante presso la 13^a Commissione. Si riporta, quindi, al parere che, avuto riguardo a quel disegno di legge, nel corso della prima lettura al Senato, la Commissione giustizia aveva reso alla 13^a Commissione indicando – in quell'occasione – alcuni miglioramenti sistematici. Esprime, quindi, l'avviso che la stesura dell'articolo 423-*bis* risenta positivamente dei convergenti sforzi migliorativi operati dai due rami del Parlamento sull'articolo 11 dell'A.S. 580-B. Il relatore Senese non ritiene peraltro soddisfacente la modifica apportata dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 220 del 2000 all'articolo 424 del codice penale, che introduce nell'articolo in questione un comma aggiuntivo in conseguenza del quale si applicano le pene previste dall'articolo 423-*bis*, se al fuoco appiccato a boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali segue l'incendio: la modifica gli appare ultronea rispetto all'altra modifica introdotta dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge al primo comma dell'articolo 424 stesso che già reca – a suo avviso – una disposizione la quale eccettua esplicitamente l'ipotesi punita ai sensi dell'articolo 423-*bis* dalla disciplina dell'articolo 424. Ritiene che il comma 4, pertanto, possa creare disorientamento nell'interprete se non, addirittura, introdurre una forma di responsabilità oggettiva che non gli appare accettabile. Conclude preannunciando l'intenzione di intervenire sul comma 4 dell'articolo unico del decreto-legge.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANFREDI si dichiara contrario alla conversione del decreto-legge in titolo in ragione di tre diversi motivi: in primo luogo, già esistono norme penali che sanzionano il comportamento dei piromani, dinanzi alle quali gli inasprimenti proposti non appaiono determinanti né giustificano l'emanazione di un decreto-legge, che evidentemente era originata da motivazioni di mera immagine.

In secondo luogo, un inasprimento sanzionatorio non corredato di normative di indirizzo e controllo, rivolte agli apparati pubblici, rappresenta una misura inefficace: occorre invece mettere le forze di polizia in condizione di agire, mediante una riorganizzazione complessiva della vigilanza contro gli incendi. In terzo luogo, un disegno di legge organico

era già stato licenziato dal Senato, ma la sua entrata in vigore è stata differita dallo stravolgimento di quel testo operato dalla Camera dei deputati: la lotta attiva agli incendi passa per un sistema di sorveglianza, che necessita di apposite misure organizzative per ottenere effetti dissuasivi e per essere riferito ai periodi ed alle aree a rischio; in proposito, i precedenti non sono confortanti, stante la sostanziale inattuazione di una direttiva della Protezione civile sull'osservazione e l'allarme antincendi.

Il senatore PREIONI concorda sull'opportunità di non convertire il decreto-legge, che si rivela inapplicabile e non pone un reale freno al fenomeno degli incendi boschivi: esso si risolve solo cogliendo sul fatto i piromani e sanzionandoli con tempestività. Invece, il testo proposto da un lato risponde a mere esigenze di immagine, dall'altro fa un uso eccessivo della sanzione detentiva: per fattispecie come l'incendio colposo, ad esempio, sarebbe più utile far ricorso a forme di risarcimento consistenti nell'obbligo di porre in essere opere che arginino il fuoco: imposizione particolarmente idonea nell'eventualità che il reo sia un agricoltore che nel suo fondo ha dato fuoco alle stoppie, fuoco divampato poi nei dintorni.

Il senatore RUSSO ricorda che il codice penale già punisce severamente il delitto di incendio, anche nella sua forma colposa; concorda poi con il relatore sull'esigenza di approfondire la portata del comma 4 dell'articolo unico anche nell'ambito della sua interpretazione sistematica col comma 2 dello stesso articolo, ma fa presente anche i motivi per cui la conversione del decreto-legge dovrebbe evitare di modificarlo. Non soltanto la Camera ha apportato limitatissime – e condivisibili – modificazioni al testo dell'attuale articolo 11 del disegno di legge n. 580 licenziato dal Senato, ma su ampie parti del provvedimento già si è verificata una convergenza di ciascuna lettura dei due rami del Parlamento: pertanto è prevedibile che la norma penale sanzionatoria del disegno di legge n. 580-B rimarrà la stessa e, essendo essa integralmente riprodotta nel decreto-legge in titolo, sarebbe opportuno mantenerne l'esatta aderenza anche nella legge di conversione.

Segue un dibattito sulla proposta del PRESIDENTE di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Dopo interventi del relatore per la 13^a Commissione, CARCARINO, del relatore, per la 2^a Commissione, SENESE, del senatore CENTARO e della senatrice SCOPELLITI, il presidente PINTO, attesa l'imminente scadenza del termine per la conversione del decreto-legge, propone di tenere domattina un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite che in proposito convengono.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

Il presidente PINTO avverte che le Commissioni 2^a e 13^a riunite sono convocate per domani mattina alle ore 8,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4787.

La seduta termina alle ore 13,40.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

631^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SU UNA RICHIESTA DI AUDIZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTI CIVILI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il presidente PINTO comunica che il Presidente della Commissione diritti civili del Consiglio regionale della Sardegna, con una sua lettera, lo ha informato che la predetta Commissione consiliare sta portando a compimento un'indagine conoscitiva sui problemi del sistema carcerario in Sardegna e ha richiesto che una delegazione della medesima possa incontrare la Commissione giustizia del Senato per sottoporre alla stessa le conclusioni del lavoro svolto.

Dopo interventi del senatore RUSSO, del senatore CENTARO e della senatrice BONFIETTI, su proposta del presidente PINTO, la Commissione conviene di accogliere la richiesta di audizione, stabilendo altresì che questa abbia luogo nell'ambito delle attività della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari istituita nell'ambito della Commissione stessa.

IN SEDE REFERENTE

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(4673) MILIO. – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il relatore FASSONE illustra il testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge nn. 1210, 1529 e 4738, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Il relatore prosegue ricordando che nella seduta pomeridiana del 27 luglio scorso la Commissione licenziò un testo unificato nel quale confluivano le parti corrispondenti al capo IV, all'articolo 25 e al capo VIII del disegno di legge n. 4738 e sottolineando come, ai fini della redazione del testo unificato che viene oggi presentato, si sia conseguentemente tenuto conto solo delle parti del citato disegno di legge n. 4738 di cui nella seduta pomeridiana del 27 luglio scorso venne proposto lo stralcio.

In particolare, il testo in discussione ripropone senza modifiche i capi I e II del disegno di legge n. 4738. Ugualmente viene riproposto alla lettera il contenuto del capo III di tale disegno di legge, fatta eccezione però per l'articolo 16 – che modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 6 della legge n. 11 del 1998 – dove alla data del 31 dicembre 2000 è stata sostituita, come termine di efficacia delle disposizioni dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, la data del 31 dicembre 2001. Il relatore evidenzia come la modifica della data in questione, prescindendo in questa sede da qualsiasi considerazione di merito, è stata determinata innanzitutto da un'esigenza di coerenza logica del testo che ben difficilmente potrà essere approvato definitivamente prima del 31 dicembre 2000.

Il testo unificato riproduce integralmente poi gli articoli 22, 23 e 24 del disegno di legge n. 4738, in materia di provvedimenti conseguenti alla trasgressione delle prescrizioni in materia di arresti domiciliari e benefici penitenziari. Tali articoli formano il capo IV del testo unificato in merito al quale, con particolare riferimento all'articolo 19 corrispondente all'articolo 23 del disegno di legge n. 4738, va fin da adesso sottolineata l'esigenza di un raccordo fra la previsione ivi contenuta e quelle introdotte nell'articolo 275 del codice di procedura penale con la legge n. 231 del 1999, in materia di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le loro condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione. Il capo V del testo unificato riprende invece il contenuto del capo VII del disegno di legge n. 4738 apportando ad esso alcune significative modifiche rispetto alle originali proposte del Governo. In primo luogo – prendendo spunto dai disegni di legge nn. 1210 e 1529 – viene introdotto il programma di reintegrazione sociale che viene peraltro configurato non come una misura alternativa alla detenzione, ma come una sanzione sostitutiva della medesima e quindi inserito nel capo III della legge n. 689 del

1981. Il limite di pena entro il quale è ammessa la sostituzione della pena detentiva inflitta con il programma di reintegrazione viene fissato in un massimo di due anni, in luogo dei cinque proposti con i predetti disegni di legge. Altre modifiche rispetto al testo originariamente presentato dal Governo sono poi contenute nell'articolo 21 che sostituisce il primo comma dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981. Oltre al riferimento al programma di reintegrazione sociale, si prevede infatti che la pena detentiva possa essere sostituita, entro il limite di un anno, con la sanzione della custodia domiciliare (il disegno di legge n. 4738 prevedeva un limite massimo di due anni), entro il limite di nove mesi, con la libertà controllata (il disegno di legge n. 4738 prevedeva il limite massimo di un anno) ed entro il limite di sei mesi, con la pena pecuniaria della specie corrispondente (in luogo dei tre mesi contemplati dall'iniziale proposta del Governo).

Nel testo unificato non sono state invece riportate le disposizioni del capo VI del disegno di legge n. 4738, non essendosi ritenuto che esse presentino carattere di particolare urgenza e in considerazione dell'opportunità di appesantire il meno possibile l'iter dei provvedimenti in titolo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(4489) Deputati BERRUTI ed altri. – Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 marzo scorso.

Il senatore CENTARO esprime piena condivisione dei contenuti del disegno di legge in titolo sottolineando come esso, da un lato, assicuri un migliore assetto sistematico nella materia delle sanzioni amministrative per le violazioni valutarie e, dall'altro, consenta di completare il recepimento in tale ambito di principi di garanzia propri della materia penalistica, muovendosi pertanto in una prospettiva che non può non essere valutata positivamente.

Il senatore GRECO concorda con il senatore Centaro ricordando come un importante passo nella direzione di estendere alle sanzioni amministrative principi propri della materia penale sia stato già compiuto con il decreto legislativo n. 472 del 1997, con specifico riferimento alla materia delle sanzioni amministrative tributarie.

Il senatore RUSSO manifesta alcuni dubbi sulla coerenza sistematica dell'intervento proposto con il disegno di legge in titolo.

Il senatore Antonino CARUSO concorda con quanto fatto presente dai senatori Centaro e Greco, sottolineando in particolare la valenza sistematica del disegno di legge n. 4489.

Il relatore CASTELLANI richiama in particolare l'attenzione sul fatto che il nodo centrale del disegno di legge n. 4489 è sicuramente rappresentato dall'estensione alla materia delle sanzioni amministrative per le violazioni valutarie del principio di retroattività delle norme più favorevoli.

Il sottosegretario di Stato MAGGI, a nome del Governo, giudica condivisibile l'impostazione ispiratrice del disegno di legge.

Non essendovi richieste di fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti il presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Castellani a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.

**Testo unificato predisposto dal relatore
per i disegni di legge nn. 1210, 1529 e 4738 (*)**

CAPO I

PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
E DEI SERVIZI PENITENZIARI

Art. 1.

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli istituti penitenziari, da individuare su proposta del Ministro della giustizia, è istituito un fondo speciale, a decorrere dall'anno 2000, per la promozione, lo sviluppo ed il sostegno delle attività e dei servizi penitenziari, che possono eventualmente prevedere il concorso delle regioni, delle province autonome e dei comuni, di enti o soggetti privati e di società cooperative.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare:

a) il potenziamento delle strutture e degli impianti e l'innovazione delle attrezzature destinate alle attività lavorative, alla formazione professionale, all'istruzione e alle attività culturali ed espressive dei detenuti e degli internati;

b) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni strutturali e dei progetti assistenziali e riabilitativi per i detenuti e gli internati affetti da infermità psichica, da disabilità motoria o sensoriale, da AIDS o grave grado di infezione da HIV;

c) il concorso alle spese per l'allestimento di reparti detentivi ospedalieri per il ricovero di persone detenute;

d) la stipula di convenzioni con enti o soggetti anche privati per servizi di mediazione culturale a favore dei detenuti e degli internati stranieri;

e) la sperimentazione di un circuito di istituti di media sicurezza con offerta trattamentale intensificata, anche mediante convenzioni con gli enti locali, allo scopo di assicurare il fabbisogno di personale e la realizzazione dei necessari servizi;

(*) Per il disegno di legge n. 4738 sono state prese in considerazione, ai fini della redazione del testo unificato, solo le parti di cui è stato già proposto lo stralcio nella seduta pomeridiana del 27 luglio scorso.

f) strutture e servizi per il sostegno e l'assistenza alle detenute madri e ai figli minori conviventi in istituto.

3. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentiti, per le parti di competenza di ciascuno, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1 e quelle di gestione della spesa.

4. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati sulla base di specifici progetti elaborati dalle regioni, sentiti i comuni interessati, e da enti o soggetti anche privati, il cui finanziamento sia assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private.

5. Alle cooperative sociali e di lavoro, a cui partecipino come soci detenuti o internati, può essere concesso, per gli anni 2001-2003, un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a lire tre milioni, per ogni lavoratore, detenuto o internato, occupato a tempo pieno e per una durata non inferiore ad un anno. Tale contributo è cumulabile con altre agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'industria, nell'agricoltura, nell'edilizia e nella tutela dell'ambiente.

6. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è costituita, per l'anno 2000, dalle somme non ancora utilizzate nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.1, con riferimento ai capitoli 1823 e 1821 dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per gli esercizi 2001 e 2002, la predetta dotazione è costituita dalle corrispondenti proiezioni iscritte, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della medesima unità previsionale di base dello stesso stato di previsione. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

7. A decorrere dall'anno 2003, la dotazione del fondo è determinata con le modalità di cui all'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro della giustizia provvede alla ripartizione del Fondo con le modalità di cui al comma 3 e per le finalità di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria istituito con decreto interministeriale 17 dicembre 1975, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di interventi straor-

dinari per la costruzione di nuovi edifici, l'adeguamento di quelli esistenti e la delocalizzazione di istituti penitenziari non ritenuti idonei per condizioni strutturali e capienza.

2. Gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 sono dichiarati segreti ed urgenti.

3. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 sono individuati gli immobili da dismettere e le procedure di *leasing* immobiliare, di permuta e *project financing* da applicare al programma di cui al medesimo comma 1.

4. Per le operazioni di locazione finanziaria, da perfezionare con banche o intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell'albo o nell'elenco speciale di cui agli articoli 13 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di fallimento degli intermediari o di loro assoggettamento ad altre procedure concorsuali;

b) si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

5. Restano ferme, in quanto compatibili, le agevolazioni fiscali già previste in materia di realizzazione e gestione delle carceri.

6. Al fine di assicurare la massima celerità nell'esecuzione del programma di cui al comma 1, tutti i termini previsti dalle norme vigenti sono ridotti della metà.

7. Per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1, che non trovino copertura integrale attraverso le procedure di locazione finanziaria, *leasing* immobiliare e *project financing* e la permuta totale o parziale, previste al comma 3, si procede con i fondi ordinari e straordinari del bilancio dello Stato.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA REVISIONE DEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E ALLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 3.

1. La distribuzione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, nell'ambito delle aree professionali e tra le medesime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, come rettificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000.

Art. 4.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di sei mesi, diviso in due trimestri.»;

b) ai commi 2 e 4, le parole «secondo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «secondo trimestre».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole «per più di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per più di trenta giorni» e le parole: «o di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «o di quarantacinque giorni»;

b) al comma 2, le parole «oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».

Art. 6.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;

b) al comma 3, le parole: «i primi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i primi otto mesi».

Art. 7.

1. All'articolo 27, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «per più di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per più di sessanta giorni» e le parole: «e di centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e di ottanta giorni»;

b) al comma 2, le parole: «oltre novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre sessanta giorni».

Art. 8.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti psicofisici dinanzi alla commissione medica si conclude con il giudizio di idoneità o non idoneità.

4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che è disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 9.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti attitudinali dinanzi alla commissione dei selettori si conclude con il giudizio di idoneità o non idoneità.

4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione dei selettori è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che è disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È ammesso agli accertamenti per il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali un contingente di candidati, che abbia superato la prova d'esame, pari al quintuplo dei posti messi a concorso.

2-ter. Sono ammessi agli accertamenti per il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali anche i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio dell'ultimo di essi utilmente collocato nel contingente di cui al comma 2-bis».

CAPO III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO PENALE A DISTANZA

Art. 11.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis*. (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). –
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza».

Art. 13.

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 la lettera c) è abrogata;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 147-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-*quater*. (*Esame a distanza dei minori*). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 498, comma 4-*ter*, del codice, il giudice, ove siano dispo-

nibili strumenti tecnici idonei, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame del minore avvenga a distanza. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 147-bis, comma 2.

2. Su richiesta del minore o del suo difensore l'esame viene effettuato con modalità tali da assicurare la visibilità dell'esaminato da parte del solo giudice».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 205-bis. (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). – 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

Art. 16.

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dalla legge 26 novembre 1999, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è posto al 31 dicembre 2001».

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 11 a 16, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, in lire 30 miliardi per l'anno 2001, ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 48 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 13 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ARRETI DOMICILIARI E BENEFICI PENITENZIARI

Art. 18.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere».

2. Nell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Il giudice, se l'arresto è avvenuto nelle ipotesi di cui all'articolo 385, terzo comma, del codice penale, provvede in ogni caso anche a sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 276, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale.

1-*ter*. Si applica l'articolo 27 del codice di procedura penale se il giudice, contestualmente o successivamente al provvedimento di cui al comma 1-*bis*, dichiara la sua incompetenza.

1-*quater*. La polizia giudiziaria, quando l'arresto in flagranza è avvenuto per una condotta punibile a norma dell'articolo 385, terzo comma, del codice penale, ne dà immediata notizia anche al pubblico ministero

presso il giudice competente per il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, che trasmette immediatamente al giudice competente per la convalida l'ordinanza applicativa e gli altri atti relativi alla sua esecuzione».

Art. 19.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede».

Art. 20.

1. Nel comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, ovvero per uno dei delitti per i quali l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280».

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni può sostituire tale pena con il programma di reintegrazione sociale di cui all'articolo 53-bis; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la custodia domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di nove mesi può sostituirla inoltre con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.».

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è aggiunto il seguente:

«Art. 53-*bis*.- 1. Il programma di reintegrazione sociale comporta:

a) l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in istituti, o sezioni di istituti disciplinati in modo da essere compatibili con le finalità del programma;

b) l'obbligo di prestare l'attività lavorativa a favore della collettività.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste nella prestazione di attività lavorativa non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, e comporta la prestazione di almeno tre e non più di sei ore di lavoro giornaliero.

4. Il giudice determina il programma di reintegrazione sociale tenendo conto delle opportunità lavorative offerte dagli Enti locali, e organizzate dalla Regione, curando altresì, per quanto possibile il perseguimento degli obiettivi del trattamento, di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. Ogni giorno di attività lavorativa equivale, ad ogni effetto di legge, a due giorni di pena detentiva se l'attività lavorativa si svolge per tre ore al giorno; equivale a tre giorni di pena detentiva se per una durata maggiore.

6. È garantita la tutela assicurativa e previdenziale, alle quali provvedono gli enti locali beneficiari della prestazione lavorativa. Alle spese di mantenimento del condannato contribuisce la Regione competente per territorio, nel quadro di convenzioni stipulate con l'Amministrazione penitenziaria.

7. Il condannato può chiedere, se ciò è compatibile con la natura dell'attività da svolgere, che il complesso delle ore lavorative determinato a suo carico sia diversamente distribuito nell'arco della giornata o del mese.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59 e 60, sono esclusi dal programma di reintegrazione sociale i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché i condannati nei cui confronti sia intervenuto un provvedimento di revoca di benefici penitenziari.»

Art. 23.

1. L'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – (*Custodia domiciliare*). – 1. La sanzione della custodia domiciliare comporta l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o assistenza.

2. La custodia domiciliare comporta altresì:

a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

b) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente.

3. Se il condannato lo richiede, può essere ammesso a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. In tal caso, l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Se il condannato viene ammesso al lavoro di pubblica utilità, il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ha una durata pari a otto ore, da determinarsi tenendo conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato.

5. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Nei confronti del condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale».

Art. 24.

1. All'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La custodia domiciliare può essere applicata se non risulta indispensabile la detenzione in carcere».

Art. 25.

1. L'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – (*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*). – 1. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei quattro anni dalla condanna precedente.

2. La pena detentiva, se è stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo quinquennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati per più di due volte per delitti della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di affidamento in prova o di semilibertà.

3. Le condizioni soggettive che escludono la sostituzione della pena detentiva previste nel presente articolo non si estendono agli imputati minorenni».

2. All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

b) nel primo comma, le parole «385 (evasione)» sono soppresse;

c) nel secondo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

d) nel terzo comma, le parole «Le pene sostitutive» sono sostituite dalle seguenti «Le medesime pene sostitutive»;

e) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Le pene sostitutive della pena pecuniaria, della libertà controllata e della custodia domiciliare non si applicano al delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, ai delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale nonché ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

Art. 26.

1. All'articolo 64 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Fuori del caso in cui il condannato sia stato ammesso a prestare un lavoro di pubblica utilità, se risulta che il condannato alla custodia domiciliare non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero che versa in situazione di assoluta indigenza, il magistrato di sorveglianza può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa, osservando le norme del capo II-*bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza dispone in ogni caso che la detenzione venga eseguita in un luogo di pubblica cura se il condannato versa in condizioni di salute tali da renderne necessario il ricovero.

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-*bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

c) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa agli organi di polizia competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.»;

d) nel quarto comma, le parole: «numeri 1, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 3».

Art. 27.

1. All'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Quando il condannato, senza giusto motivo, si allontana dai luoghi in cui sconta la custodia domiciliare o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero lo abbandona, la parte rimanente della detenzione domiciliare si converte nella pena detentiva sostituita.

La restante parte della pena si converte altresì nella pena detentiva sostituita quando, senza giusto motivo, è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla custodia domiciliare o alla libertà controllata.»;

c) nel secondo comma, le parole: «o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato» sono soppresse.

Art. 28.

1. L'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. (*Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione*). – 1. Nei confronti del condannato alla custodia domiciliare o alla libertà controllata non sono applicabili le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1. Le misure alternative alla detenzione indicate nel comma 1 sono altresì escluse per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 66.

2. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai condannati minori di età al momento della condanna».

Art. 29.

1. L'articolo 70 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. (*Esecuzione di pene concorrenti*). – 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della custodia domiciliare o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con la custodia domiciliare non può complessivamente superare la durata di un anno e sei mesi; se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente tale durata ma non supera i due anni, si applica la pena detentiva per la parte eccedente un anno e sei mesi e la stessa viene espiata con precedenza.

3. Le pene della custodia domiciliare e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la custodia domiciliare».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

282^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre scorso.

Il senatore VEGAS sottolinea preliminarmente che, nonostante la riforma della struttura del bilancio attuata con la legge n. 94 del 1997, i documenti contabili risultano ancora scarsamente trasparenti, non consentendo una analisi consapevole della dinamica e delle modalità della spesa pubblica; esprime, altresì, analoghe considerazioni sul conto del patrimonio, in relazione al quale occorrerebbe prevedere una votazione separata. Tenuto conto della scarsa rappresentatività del bilancio dello Stato, ritiene inoltre essenziale pervenire all'esame del bilancio consolidato della pubblica amministrazione e prevedere l'espressione di un voto anche su tale saldo. Passando a valutazioni di merito, evidenzia il forte incremento della pressione fiscale desumibile dai documenti in esame sia per il 1999 che per il 2000; tenuto conto di tali considerazioni, ritiene che il dibattito in corso sulla utilizzazione del cosiddetto *bonus* fiscale debba essere impostato su fondamenti diversi. Al riguardo, auspica una maggiore prudenza nelle ipotesi relative alla costruzione tendenziale del bilancio per il pros-

simo esercizio, alla luce dell'elevato debito pubblico e in relazione all'andamento di alcune variabili macroeconomiche non in linea con le previsioni del DPEF. Nel soffermarsi sul presumibile effetto negativo dell'elevato prezzo del petrolio e delle connesse pressioni inflazionistiche su alcune voci della spesa pubblica, evidenzia che l'andamento della spesa corrente e di funzionamento ha registrato nel corso del 2000 una dinamica crescente, nonostante i ripetuti interventi finalizzati al contenimento: esprime, poi, perplessità sull'incremento dell'unità previsionale relativa ai servizi segreti per un importo cospicuo.

Nel richiamare l'andamento della spesa regionale, contesta che la responsabilità di una spesa elevata sia attribuibile esclusivamente alle regioni, facendo presente che le decisioni relative a numerosi fattori di spesa – tra cui il prezzo dei medicinali e le retribuzioni del personale – sono assunte a livello centrale; nell'analisi della questione occorre, inoltre, evidenziare le difficoltà finanziarie delle regioni, riconducibili al divario tra crescita elevata della spesa sanitaria e andamento più moderato delle risorse destinate al finanziamento. Si sofferma, quindi, sulla competitività dell'economia italiana, sottolineando la connessione tra questa e la struttura di alcuni tributi: in particolare, l'imposta sui *capital gain* – che nel corso del 2000 ha prodotto un gettito di rilevante entità – comporta effetti disincentivanti sugli investimenti, mentre l'andamento decrescente del gettito dell'IRAP deriva dalle difficoltà applicative dell'imposta. Le proposte relative ad una differenziazione di aliquote IRAP per le piccole e medie imprese, peraltro, non sembrano risolvere i principali difetti dell'imposta, mentre introdurrebbero ulteriori soglie alla crescita dimensionale delle attività produttive. Risulta, quindi, evidente la mancanza di una filosofia complessiva di politica economica a favore del Paese e la scelta di privilegiare misure che mirino ad accontentare la più ampia platea di soggetti possibile. Gli obiettivi condivisibili di tutela delle fasce più deboli e di svolgimento delle funzioni proprie dello Stato – evidenziati anche dal senatore Crescenzo – non possono essere realizzati con gli strumenti adottati, come evidenziato dai risultati delle politiche di liberalizzazione e privatizzazione: non solo non ne sono derivati effetti positivi sui prezzi a favore dei consumatori finali, ma risulta evidente il persistente eccesso di regolamentazione.

Si sofferma infine sull'andamento dell'euro, osservando che la debolezza rispetto al dollaro – auspicata da alcune parti come elemento di sviluppo delle esportazioni – riflette un approccio di politica economica ormai superato: l'innovazione tecnologica in corso e la crescente rapidità di espansione dei vari mercati suggeriscono invece di fare affidamento sulla capacità competitiva di una economia basata sull'innovazione tecnologica, piuttosto che sui vantaggi derivanti da una moneta debole. Occorre pertanto innestare un circuito virtuoso di competitività, agevolando, attraverso gli incrementi di produttività, un aumento degli investimenti; occorre anche acquisire consapevolezza che l'intera Europa soffre per una eccessiva regolamentazione dell'economia, per la rigidità nei mercati dei fattori produttivi e per una pressione tributaria eccessiva, e rispetto a ciò gli obiettivi

di armonizzazione dei sistemi fiscali sembrano comportare ulteriori penalizzazioni. Nel ricordare che l'esito del *referendum* danese sulla partecipazione alla moneta unica può condurre ad uno scenario di notevole instabilità, con la conseguente necessità di scelte radicali nell'ambito della prossima finanziaria, sollecita una riflessione sulla esigenza di contenere il ciclo elettorale della spesa al fine di non compromettere gli andamenti di finanza pubblica.

Il presidente COVIELLO propone di fissare il termine della presentazione degli emendamenti sui disegni di legge nn. 4760 e 4761 alle ore 12 di domani mercoledì 20 settembre.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

452^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Barbieri e Manzini e per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario MANZINI risponde all'interrogazione n. 3-03779 del senatore Michele De Luca, avente ad oggetto deprecabili affermazioni rese da uno studente del liceo ginnasio «Romagnosi» di Parma – il quale avrebbe pronunciato frasi offensive nei confronti delle persone disabili, degli ebrei e degli omosessuali durante una assemblea studentesca – nonché il comportamento del padre, docente nello stesso liceo, che avrebbe appoggiato le dichiarazioni del figlio. Premesso che il consiglio dell'istituto ha deliberato di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'alunno, ma di stigmatizzare l'accaduto e di attivare forti iniziative volte al recupero della memoria storica, il Ministero ha inviato un ispettore, il quale ha condiviso le decisioni del consiglio, manifestando nel contempo l'esigenza che nella scuola venga potenziata l'educazione al civismo. La situazione è seguita con la massima attenzione dal provveditore; sarà inoltre attivato un servizio ispettivo tecnico per prestare vigilanza, consulenza e assistenza al liceo al fine di ripristinare un corretto dialogo fra le componenti scolastiche.

Il Sottosegretario fornisce altresì assicurazioni circa il sempre maggiore impegno affinché la scuola diventi luogo privilegiato di esercizio di tolleranza, rispetto dei diritti umani e pratica della democrazia, in modo che episodi del genere non abbiano più a verificarsi.

Il Sottosegretario ricorda ad esempio, nell'ambito dell'attenzione rivolta alla storia del Novecento, l'ampio spazio attribuito allo studio della

Shoah, attraverso una serie di progetti realizzati dal Ministero, dalle scuole, nonché da associazioni governative in collaborazione con quelli; menziona in particolare il finanziamento ai progetti che prevedono visite ai campi di concentramento, aperti a tutte le scuole secondarie. Uno specifico progetto di studio è stato affidato alla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea e si fonda sull'uso di un'opera multimediale. Il Ministero è altresì fortemente impegnato sul fronte della sensibilizzazione dei docenti, con particolare riferimento alla formazione in servizio dei docenti di storia delle scuole di ogni ordine e grado.

Infine, il Sottosegretario ricorda che con una recente legge il 27 gennaio è stato dedicato alla memoria delle vittime del razzismo con particolare riferimento alla *Shoah*.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara soddisfatto per la risposta, e in particolare per il fatto che non siano stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dell'allievo. La sua unica perplessità riguarda invece la mancata adozione di qualsivoglia provvedimento nei confronti del padre, il quale continua ad insegnare concetti incompatibili con i principi sui quali si fonda lo Stato democratico.

IN SEDE REFERENTE

(4324) Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica

(2704) BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici

(2897) BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore PAPPALARDO comunica che, il 12 settembre scorso, la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio ha deliberato di rinviare l'esame del disegno di legge n. 4324 (adottato quale testo base dalla Commissione) e degli emendamenti ad esso presentati, atteso che la copertura dei connessi oneri è posta a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali, che al momento non presenta le necessarie disponibilità. Al riguardo, osserva che il concomitante esame parlamentare di altre iniziative legislative i cui oneri ricadono sul medesimo fondo (ricorda in particolare il disegno di legge n. 4486, recante rifinanziamento della legge n. 513 del 1999) rende effettivamente difficile la quantificazione dei fondi disponibili. Giudica pertanto indispensabile rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo, fino a quando non si sarà definita la cornice finanziaria entro cui poter agire.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4047) BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali

(4110) BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore BISCARDI osserva che, in data 12 settembre scorso, la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio ha richiesto al Governo la relazione tecnica sul testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo. Ciò, al fine di verificare la corrispondenza fra la clausola di copertura di cui all'articolo 2 e gli oneri derivanti dall'articolo 1, nonché l'effettiva disponibilità finanziaria del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a carico del quale il testo pone la copertura degli oneri recati. L'esame di merito del testo, prosegue il relatore, deve pertanto essere sospeso fino alla trasmissione al Senato della relazione tecnica da parte del Governo il quale, ai sensi del Regolamento, ha trenta giorni di tempo per tale adempimento.

Prende atto la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

(Esame e rinvio)

Il relatore BISCARDI fa presente che l'emanazione del decreto-legge n. 240, del quale è all'esame la conversione in legge, si è resa necessaria per il ritardo, da una parte, del Parlamento nell'approvare il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 2000 recante norme sulla scuola (atto Camera n. 6560) e, dall'altra, dell'Amministrazione scolastica nel concludere i concorsi a cattedre prima dell'inizio dell'anno scolastico. Se infatti i concorsi per le scuole materne e le scuole elementari si sono conclusi tempestivamente, quelli per le cattedre nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori sono ancora in corso in molte regioni. Da qui l'opportunità delle norme contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 1, che consentono di concludere le operazioni legate ai concorsi entro il 31 marzo 2001, ferma restando la decorrenza delle nomine dei docenti vincitori dal 1° settembre 2000. Tuttavia sono stati formulati rilievi in ordine alla formulazione del comma 2 tali da far temere l'insorgere di un difficile contenzioso; invita quindi il Governo ad approfondire sollecitamente il problema. Illustra poi brevemente le successive disposizioni dell'articolo 1; quanto poi all'articolo 2, recante disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000, il relatore sottolinea l'importanza del comma 3, il quale consente alle scuole rese autonome di utilizzare la propria dotazione finanziaria indifferente-

mente per spese in conto capitale e di parte corrente. In tal modo si eviteranno ai presidi difficili problemi di gestione.

Dopo aver fatto presente che il Servizio del bilancio del Senato ha predisposto una nota di lettura sul decreto-legge, il relatore segnala alcuni problemi non considerati nel provvedimento d'urgenza, una cui sollecita soluzione contribuirebbe senz'altro ad un più sereno avvio dell'anno scolastico. Si tratta fra l'altro di una questione segnalata da alcuni precari e di un intervento a favore delle accademie di belle arti non statali. Invita quindi il Governo a pronunciarsi al riguardo, prospettando l'opportunità di introdurre emendamenti aggiuntivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Esame e rinvio)

Il presidente OSSICINI ricorda che la Commissione aveva iniziato la discussione del disegno di legge n. 4486 in sede deliberante; successivamente lo scorso 19 luglio il disegno di legge è stato rimesso alla sede referente ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Propone quindi che l'esame prosegua in tale sede, dando per acquisite le fasi procedurali svolte in sede deliberante.

Senza discussione conviene la Commissione.

Il Presidente OSSICINI avverte quindi che si passerà all'esame degli ordini del giorno presentati, il cui testo è il seguente:

0/4486/1/7

RESCAGLIO

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 4486, recante rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali,

considerato che l'intenso lavoro di recupero del Duomo di Cremona, effettuato negli ultimi anni, ha richiesto e richiede ingenti spese, senza che il Ministero per i beni e le attività culturali sia intervenuto con significativi contributi;

verificato lo stato di degrado del tetto della stessa opera monumentale,

impegna il Governo:

a verificare le condizioni statiche e architettoniche del Duomo di Cremona e ad intervenire per ripristinare le condizioni di normalità della stessa».

0/4486/2/7

RESCAGLIO

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 4486, recante rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali,

considerata la bellezza del Chiostro bramantesco della Chiesa di S. Abbondio di Cremona, in fase di restauro, le cui spese sono state sinora affrontate con enormi sacrifici della comunità parrocchiale;

constatata l'assenza di interventi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonostante l'importanza storico-artistica e architettonica del monumento,

impegna il Governo:

a portare a termine l'opera di ristrutturazione del predetto Chiostro, in relazione alla sua alta valenza culturale».

0/4486/3/7

MARRI

«Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 4486, recante rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali,

premessi:

che il territorio del comune di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, è straordinariamente ricco di terrecotte invetriate di scuola robbiana; tra queste ve ne sono sette – cinque Pale d'Altare, un Ciborio e due Figure Staccate – tutte eseguite nel XVI secolo da Benedetto e Santi Buglioni (illustri discepoli e collaboratori dei Della Robbia), su commissione dell'abate Leonardo Bonafede e di Gnognio di Salvatore da Montebotolino;

che di particolare bellezza appare la Pala d'Altare di Montebotolino, terracotta invetriata di scuola robbiana eseguita nella seconda metà del '500, custodita nella Chiesa di San Tommaso; essa rappresenta Gesù benedice e San Tommaso, lievemente inchinato al suo cospetto, mentre

la decorazione ad arco è tempestata delle classiche testine d'angelo bianche con aureola giallo oro sul fondo blu;

che la suddetta Pala appare fortemente danneggiata inalcune parti e mancante delle piastrelle del basamento;

che essa non è stata inserita tra gli interventi di restauro che hanno restituito al loro originario splendore le cinque robbiane della Parrocchiale di San Michele Arcangelo in Badia Tedalda;

considerato:

che tra breve la Chiesa di San Tommaso subirà una significativa ristrutturazione grazie alle provvidenze per il ripristino dei danni causati dal terremoto del 1997;

che per il suddetto motivo sarà necessario procedere alla rimozione della Pala, onde evitare le conseguenze derivanti dalle vibrazioni connesse ai lavori di ristrutturazione dell'edificio;

che l'intervento di restauro di cui all'oggetto completerebbe e valorizzerebbe quell'itinerario robbiano che costituisce l'unico patrimonio artistico del comune di Badia Tedalda;

che dalle stime effettuate, il costo dell'intervento di restauro dovrebbe aggirarsi attorno a ottanta milioni,

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative volte al finanziamento dell'intervento di restauro della Pala d'Altare di Montebotolino custodita nella chiesa di San Tommaso nel territorio di Badia Tedalda».

Il relatore MONTICONE, nel dirsi favorevole a tutti e tre gli ordini del giorno, rileva che il tema affrontato nel numero 3 è oggetto anche di proposte emendative. Al riguardo, rilevato che l'accoglimento di tutti i numerosi emendamenti presentati è precluso dal vincolo finanziario, prospetta l'opportunità di trasformarli almeno in parte in ordini del giorno.

Il sottosegretario D'ANDREA, concordando con il relatore, dichiara di accogliere i tre ordini del giorno e si associa alla considerazione riguardo agli emendamenti presentati.

Il Presidente, stante l'inizio di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

389^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 14,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PETRUCCIOLI informa di aver ricevuto, da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, la richiesta di una audizione in merito al rinnovo dei vertici dell'ANAS. Propone pertanto di rispondere positivamente alla richiesta e di dar corso pertanto ad un'audizione informale da effettuarsi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Alla proposta del Presidente si dichiarano favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori BALDINI, BORNACIN, ERROI e VEDOVATO.

IN SEDE DELIBERANTE

(4784) *Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*, approvato dalla Camera dei deputati

(4228) *FASSONE ed altri. – Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006*

(4405) *SILQUINI. – Norme per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 4784, fa presente che il provvedimento è finalizzato alla predisposizione di misure per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei giochi

olimpici invernali che dovranno svolgersi in Piemonte sotto la definizione di «Torino 2006». Il testo, approvato dalla Camera dei deputati, individua gli elementi finanziari ed organizzativi volti alla realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento di questo evento sportivo. In particolare, l'articolo 1 prevede la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi effettuata mediante un'intesa tra l'Esecutivo, la regione Piemonte ed il Comitato dei giochi olimpici. L'articolo 2 prevede invece l'istituzione di un'Agenzia come elemento cardine per lo svolgimento dei giochi, sancendone la personalità giuridica, l'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Tale soggetto ha il compito di realizzare il piano di interventi definito dal Comitato organizzatore dei giochi sulla base di una serie di parametri individuati dall'articolo 3, comma 1. L'articolo 4 prevede quindi la struttura dell'Agenzia i cui organi sono un direttore generale, un Comitato direttivo e un Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del Consiglio, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, deve quindi nominare il Comitato di alta sorveglianza e garanzia quale organismo indipendente e dotato di autonomia funzionale. L'articolo 9 disciplina la Conferenza dei servizi ed è ispirato al principio di rendere agile e abbreviata la procedura relativa alla fase preliminare di autorizzazione e, proprio al fine di garantire al massimo la speditezza di tale procedura, tale articolo dovrebbe essere in qualche punto meglio precisato.

All'articolo 10 vengono trattate le parti relative al finanziamento degli interventi necessari per lo svolgimento dei giochi, mentre gli articoli 11 e 12 prevedono norme relative alla garanzia fideiussoria e alle indennità di espropriazione per la realizzazione delle opere finalizzate allo svolgimento dei giochi. L'articolo 13 disciplina la destinazione finale dei beni di proprietà dell'Agenzia e l'articolo 14 prevede le norme di copertura finanziaria del provvedimento.

Si sofferma quindi brevemente sui disegni di legge nn. 4228 e 4405 che toccano soltanto alcuni punti della materia complessiva disciplinata dal disegno di legge n. 4784 e che pertanto potranno essere assorbiti da tale disegno di legge.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di attuazione della direttiva 97/51/CE, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE, e della direttiva 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni (n. 740)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore Besso Cordero, rilevando che il provvedimento in esame è volto all'attuazione della direttive 97/51/CE (che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE) e della direttiva 98/10/CE in materia

di telecomunicazioni. È articolato in quattro capi, il primo dei quali fornisce le definizioni di consumatore, posto telefonico pubblico a pagamento, autorità nazionale di regolazione e organismo con significativo potere di mercato. Il capo II costituisce invece l'applicazione della direttiva 97/51/CE per la parte che modifica, come sopra ricordato, la direttiva 90/387/CEE. Tale direttiva disciplina in particolare la razionalizzazione delle condizioni per l'accesso alle reti di tele-comunicazione e l'uso libero di reti e servizi. Il capo III è invece riferito all'attuazione della direttiva 97/51/CE per la parte che modifica la direttiva 92/44/CEE. La normativa ha in particolare ad oggetto l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero delle linee affittate, nonché la disponibilità su tutto il territorio di un insieme di linee affittate con caratteristiche armoniche. Il capo IV riguarda l'attuazione della direttiva 98/10/CE riferita alle condizioni di accesso e di uso aperto alle reti telefoniche pubbliche fisse. La sezione I individua le condizioni di accesso e di uso aperto alle reti telefoniche pubbliche fisse. La sezione II dello stesso capo disciplina la fornitura di un insieme di servizi che possono svolgersi nel contesto del servizio universale. La sezione III prevede disposizioni specifiche concernenti gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili e servizi di comunicazioni mobili e personali a disposizione del pubblico. Infine, la sezione IV prevede una serie di disposizioni procedurali che riguardano l'Autorità di garanzia per le comunicazioni in relazione ai rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, degli utenti e dei consumatori, dei produttori e dei fornitori dei servizi su problemi relativi all'accessibilità e qualità dei servizi stessi. Il capo V infine, formato da tre articoli, sancisce con l'articolo 39 il ricorso in sede giurisdizionale contro le decisioni dell'Autorità. L'articolo 40 prevede invece l'abrogazione del punto 1.11 allegato f) del DPR n. 318 del 1997 e l'articolo 41 stabilisce che gli allegati delle direttive da 1 a 7 rappresentino parte integrante del regolamento anche in relazione a loro eventuali modifiche in sede comunitaria. Esprime quindi un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame proponendo l'espressione di un parere favorevole e ferma restando la necessità di qualche precisazione in alcune parti del testo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

369^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Commissario straordinario dell'ISMEA, dottor Massimo Bellotti, accompagnato dal dottor Ezio Castiglione, direttore generale dell'ISMEA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del Millennium Round e del partenariato euromediterraneo: audizione del Commissario straordinario dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA)

Il PRESIDENTE ricorda che l'indagine conoscitiva è iniziata nella seduta del 19 luglio scorso con l'audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, e il seguito è già programmato per la seduta convocata giovedì 21 settembre alle ore 15. Dà quindi la parola al Commissario straordinario dell'ISMEA, dottor Massimo Bellotti.

Il dottor BELLOTTI, nel consegnare alla Commissione un *dossier* prodotto in occasione della odierna audizione, precisa che tale documento (che raccoglie una documentazione *in itinere*) illustra gli scenari ipotizzabili a corredo delle posizioni assunte dalla amministrazione italiana nelle varie sedi internazionali, precisa anche che i dati relativi ai paesi PECO risalgono al 1997, non essendo disponibili dati organici più aggiornati.

Fornisce quindi alcune valutazioni sintetiche sulle posizioni, già acquisite al dibattito generale, in relazione agli scenari e alle prospettive di crescita dei mercati agricoli mondiali. Al riguardo, sottolinea l'irreversibilità dei processi di progressiva apertura dei mercati e di globalizzazione, trainata dall'innovazione tecnologica e dall'ammodernamento produttivo e necessariamente da accompagnare con politiche di contesto. In

questo quadro, ricorda come le incertezze del quadro economico seguite alle recenti crisi di alcune aree produttive nel quadrante asiatico abbiano suggerito una maggiore prudenza nel valutare le previsioni di crescita dei mercati mondiali, previsioni che ora vengono più fortemente ancorate ai *trend* di crescita reale dell'economia. In tale scenario relativo al rapporto fra domanda e offerta agricola, ritiene che vadano presi in considerazione due effetti potenziali: in primo luogo, quello legato alla crescita della popolazione, che agisce in senso positivo sulle previsioni complessive di crescita e in secondo luogo la constatazione che tale crescita demografica si verificherà in paesi con scarsa capacità di domanda solvibile; in tale scenario va inquadrato anche il dato della crescita dell'offerta legata all'innovazione e all'ammodernamento delle tecniche colturali. Da tali considerazioni deriva una non linearità e una difficile prevedibilità delle dinamiche di sviluppo dei mercati, tali da richiedere ancora misure di contesto ed esigere regole a presidio dei fenomeni di globalizzazione con riferimento al WTO, al *Millennium Round*, alle politiche euromediterranee, al MERCOSUR, al NAFTA e, complessivamente, alle politiche dell'Unione europea.

Si sofferma quindi sui rischi che devono affrontare le produzioni agroalimentari europee, alla luce dei nuovi scenari, in particolare in relazione al settore delle importazioni di *commodities* agricole, per l'irruzione nel mercato di paesi competitori nel sistema dei costi; passa quindi ad esaminare gli aspetti dei flussi di importazioni ed esportazioni da parte dei paesi dell'Europa mediterranea, per i quali già oggi sussistono problemi di competizione diretta con i paesi del versante Sud del Mediterraneo sulla base dei vigenti accordi di partenariato, e sottolinea in tale contesto l'esigenza di indirizzare la competizione sulla variabile della qualità, delle denominazioni di origine e delle politiche di sistema.

Passando quindi ad esaminare i problemi posti dall'allargamento ad Est, che coinvolgerà i paesi cosiddetti PECO, che dovrebbe avviarsi a partire dal 2003, sostiene che questo rappresenterà un *test* importante per la politica comunitaria, così come ridisegnata da Agenda 2000, in quanto nel nuovo contesto allargato si verificherà l'esigenza di riadeguare la PAC alla nuova realtà del mercato unico ed in particolare di rivedere le linee di politica di bilancio dell'Unione, di fronte alle prospettive di crescita della spesa comunitaria. D'altro canto occorre, ad avviso dell'oratore, tenere conto che i nuovi paesi che aderiranno all'Unione libereranno un notevole potenziale produttivo finora non del tutto espresso; ma indubbiamente, l'allargamento dell'Unione dagli attuali quindici membri a venti membri (se si tiene conto dei paesi candidati di prima fascia) potrà portare anche ad una «rottura» degli equilibri di bilancio tale da esigere una riorganizzazione delle politiche.

Dopo essersi quindi soffermato sulle dinamiche produttive che si determineranno, per effetto dell'allargamento, in termini di crescita dei prezzi (in particolare per i seminativi, lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, la carne bovina ed ovicaprina), dà conto degli effetti in termini di

riduzione del benessere dei consumatori e dei benefici a favore degli agricoltori.

Richiama quindi i positivi risultati raggiunti nel recente vertice di Berlino, pur sottolineando che non è stato possibile realizzare pienamente quel riequilibrio fra produzioni continentali e produzioni mediterranee, che costituisce uno degli assi dell'intervento a favore delle produzioni nazionali. Sul piano delle azioni politiche da adottare in relazione ai problemi posti dall'allargamento, ritiene che la prima linea possa essere costituita dal cofinanziamento delle politiche per superare la rigidità delle politiche di bilancio, mentre, subordinatamente – o in associazione con il cofinanziamento – si potrebbe ipotizzare la modulazione degli interventi diretti comunitari (già passati, a partire dal 1992, dal sostegno ai prezzi al sostegno ai redditi): tale linea politica potrebbe inoltre privilegiare i programmi comunitari di sviluppo territoriale associandoli anche a forme di assicurazione del reddito da erogare non in modo automatico, ma su base congiunturale, sulla scorta di quanto già avviene in Canada e negli Stati Uniti per la difesa del reddito degli agricoltori.

Il dottor Bellotti passa quindi ad esaminare i problemi relativi alla cosiddetta questione meridionale della PAC, ricordando che, in termini di PIL, sugli oltre 3.200 miliardi di dollari realizzati in tutti i paesi dell'area mediterranea, meno del 14 per cento è ascrivibile alle nazioni terze del fronte Sud del Mediterraneo, mentre il restante 86 per cento si colloca nei paesi della Riva Nord del Mediterraneo con riferimento specifico al settore agroalimentare; per il pomodoro non si registrano invece differenze sui potenziali produttivi delle due aree, mentre per gli agrumi è la Riva Sud a prevalere in termini di tonnellate prodotte (rispetto a quelle prodotte dai paesi della Riva Nord del Mediterraneo). In tale scenario ritiene che le politiche di partenariato tendano a riequilibrare tali fenomeni e quindi ciò metterà in discussione in particolare le prospettive per il meridione dell'Italia, facendo ritenere non infondate le preoccupazioni espresse ai vari livelli.

Anche in relazione a tale scenario la risposta deve essere fornita dalle politiche, tenendo comunque pienamente conto delle nuove opportunità offerte dagli scenari dianzi descritti. Ritiene comunque che si debba adottare una strategia che punti alla qualità, alla difesa delle denominazioni di origine, sia a livello di politiche nazionali che comunitarie, e d'altronde, la tematica delle denominazioni di origine, della tracciabilità e della riconoscibilità dei prodotti agroalimentari è emersa come uno dei temi centrali dei dibattiti di politica comunitaria. Un altro elemento di riequilibrio, di cui tenere conto, riguarda le linee di sviluppo della stessa PAC, così come configurate da Agenda 2000 e dal vertice di Berlino, che in parte ha corrisposto alle aspettative di riequilibrio a favore delle produzioni mediterranee, aprendo i negoziati per la cosiddetta «riforma mediterranea della PAC» (in corso di discussione per i vari settori). Conviene comunque che il sostegno offerto dalle politiche comunitarie alle produzioni mediterranee – rispetto a quelle continentali – raggiunge livelli che si possono definire «risibili» per esempio nei settori dell'ortofrutta e degli

agrumi, e si sofferma sugli scenari susseguenti all'Accordo di Marrakech, ricordando le quantità potenzialmente esportabili con sovvenzioni rispetto alla produzione effettiva dell'Unione europea (più alte prevalentemente per alcuni prodotti continentali, ma pari solo all'1 per cento dell'ortofrutta); ne emerge il sostanziale squilibrio e il differente trattamento di cui godono le grandi *commodities* rispetto ai prodotti mediterranei. Il quadro in cui valutare la «profittabilità» della produzione agricola e euromediterranea non può pertanto essere costituito che dalle prospettive di riforma della PAC e dagli scenari di modernizzazione, nonché dalle coordinate rappresentate dagli accordi euromediterranei e dalla mondializzazione. Se sono note le posizioni dell'Unione europea (e in particolare dell'Italia in ambito U.E.) relativamente ai negoziati del *Millennium Round*, va osservato che si è proceduto opportunamente a difendere alcuni settori produttivi, anche in relazione alla multifunzionalità, mentre va registrata la novità dell'inserimento di alcune importanti questioni nelle trattative del WTO, relative alla sicurezza alimentare e alle denominazioni di origine, anche se tale tematica è stata confinata fuori dall'accordo dell'agricoltura vero e proprio. Si tratta comunque di questioni che costituiscono un riferimento indispensabile per la correzione delle politiche e possono contribuire a riorientare la competitività del settore. In relazione al dibattito sviluppatosi anche dopo Seattle, richiama infine alcune proposte italiane, tra cui quella di costituire un *forum ad hoc* con la partecipazione delle forze sociali non governative, in relazione ai problemi della mondializzazione, ed anche l'ipotizzata istituzione di una rete internazionale di osservazione sulle esigenze delle piccole e medie imprese. Si sofferma conclusivamente sulle problematiche connesse alle politiche «anti-trust».

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore BUCCI sottolinea come, anche da notizie di stampa, emerga un diverso, più critico, atteggiamento, in particolare da parte della Germania, sulle prospettive e sui reali costi dell'allargamento dell'Unione: secondo uno studio elaborato da parte tedesca anzi, i costi dell'allargamento (calcolati per il periodo 2001-2006) sembrerebbero insostenibili per l'Unione ed analogo atteggiamento sembra cominciare a prevalere in Francia, specialmente in relazione ai tempi dell'ampliamento. Altrettanto preoccupante è, a suo avviso, lo scenario relativo al partenariato euromediterraneo con riferimento al quadro degli ultimi dieci anni: più in generale in relazione alle produzioni mediterranee stigmatizza come, nel settore olivicolo, l'Italia abbia perso la *leadership* a favore della Spagna, perdendo così anche la capacità di governare questo particolare settore, mentre anche per il settore agrumicolo si profila una crisi senza prospettive di soluzione. Ritiene quindi che, se continuerà l'attuale *trend*, dovrebbe essere impostata una seria politica che, oltre a prestare attenzione alla qualità e alla sicurezza alimentare, affronti in modo energico il problema dei costi di produzione e dell'esigenza di fornire servizi a favore delle aziende.

Il senatore SARACCO, ringraziando per la densa sintesi fornita e sottolineata la necessità per un'agricoltura come quella italiana, caratterizzata dalla presenza di un vasto numero di piccole e medie imprese di una politica di sistema, di tutela della qualità e di promozione del valore aggiunto, chiede quali siano le possibilità concrete per l'Italia di collocarsi utilmente sul mercato.

Il senatore RECCIA, lamentata l'eccessiva paura che da più parti emerge per la maggiore ma inevitabile concorrenza conseguente all'allargamento dell'Unione ai paesi PECO, richiama l'attenzione sulle aspirazioni dei popoli europei per una maggiore coesione. Sottolinea l'opportunità di creare un'Europa della cultura e di soffermarsi sulle tematiche della conservazione, della valorizzazione del territorio e della tutela delle realtà imprenditoriali anche di ridotte dimensioni. Auspica una presa di posizione politica che parta da una visione più ampia dei fenomeni e non limitata alla osservazione dei dati statistici relativi alla presumibile evoluzione delle produzioni agricole. Ritiene salutare e proficua l'audizione testé svoltasi e di ciò ringrazia il Direttore dell'ISMEA.

Il senatore PIATTI, ringraziato il dottor Massimo Bellotti, evidenzia l'irreversibilità del processo di allargamento dell'Unione in atto, segnalando sul punto due questioni: la prima relativa alla necessità di intervenire sull'attuale configurazione della politica agricola comune e la seconda sulla opportunità di rafforzare le politiche di qualità e di sicurezza alimentare, patrimonio già acquisito della Commissione; sottolinea al riguardo la necessità di concentrare l'attenzione sia sulle cosiddette politiche di sistema che vanno promosse sia dalla parte pubblica che dalla parte imprenditoriale, sia sulla politica di ricerca che va finalizzata a rafforzare la qualità dei prodotti piuttosto che a promuovere la mera riduzione dei costi di produzione. Da ultimo, sul tema della politica per le esportazioni, esprime il parere che la parte pubblica intervenga rafforzando gli istituti già in atto a tal fine concretizzando le indicazioni già fornite con una adeguata politica di sistema e della ricerca.

Il senatore GERMANÀ formula due interrogativi puntuali, chiedendo se esistano studi sull'impatto dell'aumento dei costi dell'energia sul sistema agricolo e se la logistica in agricoltura non subisca danni dall'esistenza di un folto numero di associazioni dei produttori, soprattutto se tale numero viene comparato ai più ridotti numeri di associazioni di produttori presenti in altri paesi europei.

Il senatore BEDIN, premesso che la questione dell'allargamento e dei relativi tempi costituisce materia per una scelta politica, definisce interessanti le soluzioni alternative proposte nella relazione del dottor Massimo Bellotti. In particolare sottolinea due constatazioni conseguenti a tale relazione; la ormai assodata insostenibilità della politica agraria comune e la non sufficiente riflessione che è maturata sui costi del non allargamento

dell'Unione europea, chiedendo se siano disponibili studi in merito. Sulla tematica del *Millennium Round*, circa quanto è stato detto sul ruolo assunto dall'Italia nelle relative contrattazioni, chiede su quali alleati possa contare l'Unione europea nello scenario planetario.

Il senatore CUSIMANO, rilevato come la relazione del dottor Massimo Bellotti sia stata, a suo avviso, «libera» e aliena dal seguire indirizzi politici, sottolinea come in tale esposizione si possano rintracciare affermazioni sempre sostenute dalla sua parte politica, in particolare in relazione all'esigenza di un riequilibrio tra le produzioni agricole continentali e mediterranee in ambito comunitario, questione già precedentemente evidenziata ma sulla quale si attendono ancora risposte concrete. Stigmatizza inoltre come la stipula di ulteriori trattati in sede comunitaria rischi di mettere in serio pericolo la stessa sopravvivenza delle culture agrumicole e olivicole del Mezzogiorno d'Italia, gravate da altissimi costi di produzione, in particolare sotto il profilo fiscale. Chiede quindi che siano indicate delle soluzioni a tali gravi problemi, e invita il Governo a rivedere le proprie politiche in modo da non condannare a morte tali importanti comparti produttivi, mentre in sede comunitaria non vengono nemmeno recepite le proposte intese a rendere palesemente riconoscibile l'origine italiana di alcune produzioni agricole.

Ha quindi la parola il dottor CASTIGLIONE, il quale, in relazione in particolare alle considerazioni svolte dal senatore Bucci, precisa che la documentazione e le statistiche prodotte sono state volutamente costruite a politiche invariate, senza tenere conto dell'ampliamento e degli effetti dei nuovi accordi, evidenziando anche come in tale scenario a condizioni invariate già emerga evidente una compromissione del reddito agricolo. Ricordato quindi che circa il 65 per cento dell'intescambio con i paesi PECO è concentrato con la Polonia e l'Ungheria (in particolare nel settore degli acquisti di materia prima zootecnica), sottolinea come l'ampliamento potrà aumentare le capacità produttive dell'agricoltura italiana, mentre sul versante Sud le esportazioni agricole italiane potranno riguardare il frumento e i prodotti lattiero-caseari.

Quanto al richiamato «ripensamento» franco-tedesco sulle prospettive dell'allargamento, gli scenari che si possono ipotizzare non sembrano consigliare il mantenimento dello *status quo*, che non è un obiettivo favorevole per le politiche nazionali: anzi, a suo avviso, il problema va rovesciato, ponendosi la domanda inversa di come l'obiettivo politico del Trattato dell'Unione (cioè la difesa dei redditi agricoli) possa continuare ad essere perseguito dalla attuale configurazione della PAC.

In relazione poi alle considerazioni svolte dal senatore Saracco sulla globalizzazione in atto, richiama le diverse pressioni provenienti dai paesi competitori tradizionali e dai paesi competitori emergenti, il che consiglia di affrontare il tema della ristrutturazione delle politiche e di dove collocare gli aiuti agli agricoltori (a monte o a valle delle scelte degli imprenditori agricoli).

Ha quindi nuovamente la parola il dottor BELLOTTI il quale, nel richiamarsi alle considerazioni svolte dal dottor Castiglione, ritiene che vada considerato il quadro degli effetti della globalizzazione, sottolineando come l'apertura dei mercati costituisca un processo ineludibile (in quanto ancorato all'innovazione, alla modernizzazione tecnologica e allo sviluppo socio-economico) che va adeguatamente governato, al pari di quanto fatto all'epoca di Roosevelt. Ritiene inoltre che i mercati vadano inesorabilmente verso l'apertura e richiedano interventi per rendere più equi i processi che si sviluppano tra le forze di mercato: si tratta di affrontare le difficoltà ma anche di cogliere le opportunità offerte dal nuovo quadro europeo e mondiale, nonchè di puntare ad una agricoltura nuova che incorpora, vende ed esporta tecnologie e *know-how*, una agricoltura multifunzionale che fa politiche di sistema. Se si riuscirà a rendere attuale questo scenario, anche il bacino del Mediterraneo potrà acquistare una nuova centralità (per esempio sotto il profilo delle reti di comunicazione) inserendo l'agricoltura come parte di un nuovo sistema di ricchezze. Si sofferma infine sui problemi dell'agrumicoltura, ricordando come sia mancata una azione di organizzazione del mercato, orientato a ciclo chiuso e adagiato sui prezzi di intervento, mentre sarebbe stata necessaria una azione per potenziare le infrastrutture, le esportazioni ma anche la domanda proveniente dal mercato interno. Osserva che anche per il settore olivicolo occorre basare l'intervento sulla difesa della qualità e della denominazione di origine e richiama, più in generale, la frammentarietà e la debolezza dello stesso sistema agroalimentare meridionale. Avviandosi alla conclusione, ritiene che vi sia l'esigenza imperativa di rendere comparabili i costi di lavoro nonché i costi delle tariffe e dei servizi, per fare effettivamente dell'agricoltura uno snodo di progresso più complessivo per il Paese.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa l'odierna audizione, ringrazia il dottor Bellotti e il dottor Castiglione per gli apporti conoscitivi e gli approfondimenti forniti al lavoro della Commissione, e chiede anche di poter acquisire eventuali dati più aggiornati, ai fini della elaborazione del documento conclusivo dell'indagine.

Il dottor BELLOTTI fornisce assicurazioni in tal senso.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

334^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto recante criteri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ai mercati agro-alimentari all'ingrosso che aderiscono al Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso (n. 733)

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Il relatore MACONI illustra lo schema di decreto in titolo, precisando che esso definisce la forma, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 140 del 1999 per la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Nell'ambito delle politiche per l'adeguamento della rete distributiva nazionale nel settore del commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari, infatti, è stato ritenuto opportuno creare un collegamento informatico tra i mercati agro-alimentari: la codifica unitaria dei prodotti agro-alimentari, oltre a modernizzare tale comparto, dovrebbe garantire una maggiore conoscenza e trasparenza dei prezzi, con ricadute di lungo periodo sul loro livello altamente positive per i consumatori finali.

Con la legge n. 421 del 1996, pertanto, si è disposta l'istituzione di un Consorzio per la creazione del collegamento informatico. A tale Consorzio – effettivamente creato nel luglio del 1997 e denominato Informercati – hanno obbligatoriamente aderito le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che già usufruivano delle agevolazioni della legge n. 41 del 1986 (articolo 11, comma 16) per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, nonché tutti gli altri enti e società che gestivano mercati agro-alimentari inseriti in piani regionali.

Successivamente, la legge n. 140 del 1999 (articolo 5, comma 1) ha riservato – a gravare sulle disponibilità del Fondo per il credito agevolato al commercio già finalizzate al sostegno dei mercati agro-alimentari – un importo di 15 miliardi agli interventi per l'immediata realizzazione della rete informatica, demandando ad un decreto del Ministro dell'industria la definizione dei criteri per la concessione delle agevolazioni.

Lo schema di decreto in esame, pertanto, all'articolo 1 chiarisce che i beneficiari sono i soggetti già obbligati a partecipare al Consorzio, nonché le società costituite ai sensi della delibera del Cipe del 31 gennaio 1992, alle quali sia stata affidata la gestione di un mercato agro-alimentare da parte delle società consortili che aderiscono ad Infomercati.

L'articolo 2 dello schema stabilisce poi che le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione al Consorzio Infomercati. L'erogazione del contributo avviene in due quote, con un'anticipazione del 25 per cento della somma concessa.

L'articolo 3 individua le spese agevolabili nonché gli *standards* di sicurezza e qualità cui devono rispondere le dotazioni *hardware*.

Al fine di semplificare le procedure di erogazione, il decreto, inoltre, fissa gli importi massimi di spesa riconosciuti, a seconda della classe dimensionale e strutturale cui appartengano i singoli mercati agro-alimentari: si va dai 90 milioni previsti nel caso di un mercato monomercologico, con un movimento di merci inferiore ad un milione di quintali, fino ai 190 milioni previsti per un mercato ortofrutticolo avente quattro altre merceologie, con un movimento di merce superiore ai 6 milioni di quintali (Tabella a) e articolo 4 dello schema).

Gli articoli 5 e 6 dello schema definiscono nel dettaglio le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, provvedendo a stabilire termini procedurali stringenti.

L'articolo 7, infine, disciplina la revoca dei contributi da parte del Ministero dell'Industria.

Secondo quanto riportato nella Relazione che accompagna lo schema, lo stanziamento di 15 miliardi, disposto dalla legge n. 140 del 1999, sembra idoneo a coprire tutte le richieste che dovrebbero pervenire.

Il relatore propone, infine, di formulare un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

479^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(106) *DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) *GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) *BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) *BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultima seduta il relatore Zanoletti ha presentato un'ulteriore stesura dello schema di nuovo testo per il disegno di legge n. 1859, sostitutiva di uno schema precedentemente presentato.

Propone alla Commissione di fissare a mercoledì 4 ottobre alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti, che si intenderanno riferiti al predetto testo, pubblicato in calce al resoconto della seduta del 26 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4361) WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, a suo tempo richiesta al Governo dalla Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame in attesa della trasmissione del predetto documento.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE.

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Mario PEPE avverte che il competente commissario del Governo ha fatto pervenire alla Commissione la relazione sull'attività regionale per il primo semestre dell'anno in corso, relativamente alla provincia autonoma di Trento, che è a disposizione (unitamente a quelle pervenute in precedenza) presso la segreteria della Commissione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Mario PEPE propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare preliminarmente il disegno di legge di semplificazione 1999, per passare poi al provvedimento in tema di soppressione dell'ARIET ed infine alle misure per ridurre il disagio abitativo.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(C. 7186 Governo) Legge di semplificazione 1999, approvato dal Senato
(Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 6 luglio 2000, contiene disposizioni tese a delegificare le norme che regolano diversi procedimenti amministrativi, in una logica di semplificazione procedurale e in attua-

zione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto del disegno di legge, il relatore si sofferma sull'articolo 1, comma 4, e in particolare sulla lettera a), che sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Per effetto di questa sostituzione i regolamenti di delegificazione adottati dal Governo potrebbero trovare applicazione anche nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni ai sensi dell'articolo 117, primo comma della Costituzione, ma potrebbero essere applicati «solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima». A suo avviso, tale disposizione esige un adeguato approfondimento anche sulla base del parere già espresso alla Commissione affari costituzionali del Senato. Al riguardo egli fa presente che alcune indicazioni fornite in tale occasione, come quelle relative alla sospensiva delle determinazioni assunte in conferenza dei servizi in caso di dissenso dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesistico-territoriale, o della salute, hanno trovato accoglimento. Viceversa non sono state recepite le indicazioni relative a quelle norme che non prevedono il parere della Commissione in caso di modifica della rete autostradale nazionale: il relatore osserva però che l'attuale testo dell'articolo 17 reca oggettivamente garanzie soddisfacenti per le regioni, in quanto la riclassificazione di una strada per atto amministrativo presuppone la proposta della regione interessata e l'intesa nella Conferenza Stato-regioni, oltre al parere delle Commissioni competenti.

Più complesso è il problema della delegificazione operata in materie in cui sussiste la competenza legislativa concorrente delle regioni. Qui il testo proposto risponde alle indicazioni espresse dalla Commissione nel parere del 1° marzo scorso, ma solo parzialmente. Infatti, l'articolo 1, comma 4, lettera a) prefigura un meccanismo di delegificazione del tutto peculiare, in cui le norme dei regolamenti statali hanno valenza dispositiva rispetto alla legislazione regionale di settore, nel senso che dispongono fino a quando le regioni non abbiano adottato proprie leggi di semplificazione. Dunque il vincolo sostanziale per la legislazione regionale è in effetti costituito solo dai principi di semplificazione contenuti nella legge n. 59 del 1997 e non dalle norme dei regolamenti statali, ma alla previa emanazione di questi ultimi sembrerebbe in ogni caso subordinato l'esercizio da parte delle regioni del potere di legiferare autonomamente. La Commissione nel citato parere aveva suggerito un meccanismo parzialmente diverso e verosimilmente più rispettoso delle competenze regionali, in base al quale si ipotizzava che il decentramento del potere normativo a favore della fonte regionale venisse attuato direttamente dalla legge di semplificazione conservando ai regolamenti statali una mera valenza suppletiva, nel senso di una loro applicabilità se e fino a quando le regioni non abbiano provveduto altrimenti. In altri termini, mentre il testo attuale sembra non consentire alle regioni di adottare proprie leggi di semplificazione procedimentale, se non nei limiti delle vigenti leggi quadro nazionali, fino a quando lo Stato non avrà adottato il regolamento di delegifi-

cazione, la Commissione proponeva di affidare subito alle regioni il compito di attuare direttamente i principi di semplificazione della legge n. 59 del 1997 nei settori individuati dall'allegato A, come ad esempio la materia urbanistica, ferma restando l'applicazione in via sussidiaria dei regolamenti statali.

Il relatore, pertanto, sulla base di queste premesse si riserva di compiere una verifica relativamente alla questione sulla quale si è intrattenuto, al fine di accertare se sussistano i presupposti per un intervento correttivo dell'attuale testo, fermo restando che egli proporrà un parere complessivamente favorevole.

Il Presidente Mario PEPE concorda con l'impostazione del relatore.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), concordando a sua volta con il relatore, esprime però la preoccupazione che ulteriori modifiche al testo già approvato dal Senato ostacolino l'iter del provvedimento; pertanto, eventuali rilievi dovrebbero a suo giudizio essere formulati come osservazioni.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U) precisa che il suo intendimento non contrasta con le preoccupazioni del senatore Pizzinato: solo ove, a seguito di modifiche già introdotte al testo dalla Commissione affari costituzionali della Camera, si renda comunque necessaria un'ulteriore lettura da parte del Senato, egli proporrebbe di formulare gli indirizzi della Commissione in termini precettivi.

Il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(S. 4340-B Governo) Soppressione addizionale regionale imposta erariale (ARIET), approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 5ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il disegno di legge rende permanente il sistema di rimborso a favore delle regioni a compensazione delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione. Si affronta poi la questione relativa alla riduzione del gettito per le regioni causate dalla riduzione dell'accisa sulla benzina per il 1998 (articolo 4). Il provvedimento prevede anche un contributo (80 miliardi per il 2000 e 40 miliardi annui dal 2001) alle province per lo svolgimento delle funzioni in materia di edilizia scolastica previste dalla legge Masini (articolo 2) e introduce una disposizione a favore dei comuni in materia di trasferimenti connessi all'addizio-

nale sull'energia elettrica (articolo 5). Poiché con il provvedimento in esame lo Stato viene incontro a richieste delle regioni e degli enti locali, a conferma del parere già formulato lo scorso 13 giugno alla V Commissione della Camera, propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(Nuovo testo C. 6926 Governo) Misure per ridurre il disagio abitativo

(Parere alla VIII Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 settembre scorso.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6926, recante misure per ridurre il disagio abitativo;

Premesso che:

il testo in esame realizza una pluralità di misure di politica abitativa assai diversificate tra di loro, fra le quali deve essere segnalata positivamente la disposizione di cui all'articolo 3-*bis*, che demanda ai comuni la responsabilità delle procedure di assegnazione agli sfrattati degli alloggi che enti assicurativi e previdenziali sono tenuti a mettere a disposizione; tra le altre disposizioni che interessano il sistema delle autonomie si deve in particolare rilevare, con riferimento al programma sperimentale di cui all'articolo 4 nuovo testo, che la citata disposizione limita il principio di sussidiarietà al mero elemento procedurale del coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-regioni, nelle decisioni riguardanti la fase di attuazione del programma sperimentale; viceversa il principio di sussidiarietà, in termini sostanziali, non viene adeguatamente applicato; infatti, in primo luogo si prevede che il programma sia finalizzato ad incrementare l'offerta del mercato delle locazioni a canone convenzionato, operando così interventi a favore dell'edilizia privata con inevitabili effetti distorsivi sul mercato medesimo e in contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale; d'altra parte, non appare chiaro il concetto di locazione «permanente» e soprattutto si trascura totalmente il fatto che l'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati con una precisa finalizzazione richiederebbe la presenza di specifici vincoli reali di destinazione, che viceversa non sono stati previsti; si potrebbe viceversa con-

siderare, come è stato di recente ventilato in varie occasioni, la possibilità di destinare risorse per iniziative concordate tra imprenditori e regioni o enti locali al fine di venire incontro alle esigenze dei lavoratori immigrati, siano essi provenienti da altre regioni d'Italia o anche da paesi comunitari ed extracomunitari; al fine di non creare sperequazioni per quelle regioni che non presentino problemi di immigrazione le corrispondenti risorse potrebbero indirizzarsi, oltretutto per l'edilizia sovvenzionata, precipuamente nel campo dell'edilizia agevolata convenzionata realizzata da comuni e IACP o ATER;

sempre con riferimento al programma di cui all'articolo 4, non si riscontra una chiara linea di demarcazione tra risorse da destinare all'edilizia agevolata e risorse da finalizzare all'edilizia sociale, in quanto il criterio della priorità a favore delle categorie socialmente deboli appare insufficiente; pertanto, poiché è chiaro che la provvista di risorse statali è da porre in stretta correlazione proprio con obiettivi e finalità di tipo sociale, si dovrebbe inserire una clausola che garantisca l'utilizzo di una quota riservata delle suddette risorse per la sola edilizia sovvenzionata a canone sociale;

infine le procedure di erogazione delle risorse dovrebbero essere velocizzate secondo parametri predefiniti, senza passare attraverso le complesse negoziazioni che hanno luogo a livello centrale tra Governo e regioni;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo andrebbe sostituito dal seguente:

il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi:

a) da costruire in attuazione di appositi accordi stipulati da imprenditori, o loro associazioni, con regioni o enti locali a favore di lavoratori immigrati provenienti da altre regioni d'Italia ovvero dall'estero, e da destinare alla locazione a canone comunque non superiore a quello convenzionato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; le modalità e le forme dei suddetti accordi saranno definite previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, riservando una quota non inferiore al cinquanta per cento a finalità di edilizia sovvenzionata a canone sociale, per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli.

sempre con riferimento all'articolo 4, comma 1, ove la Commissione di merito non ritenesse di sopprimere il concetto di locazione permanente, dovrebbero prevedersi, a fronte dell'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati, specifici vincoli reali per garantire la destinazione per cui i finanziamenti sono concessi;

inoltre, le procedure di erogazione delle risorse dovrebbero essere semplificate e accelerate utilizzando possibilmente parametri predefiniti per determinare il riparto tra le regioni dei finanziamenti».

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), condividendo la proposta di parere, suggerisce peraltro di integrarla con una osservazione che ponga in evidenza l'opportunità di autorizzare le regioni a impiegare parte delle risorse di cui all'articolo 4 anche per incentivare, o per apportare mezzi, ad appositi fondi di garanzia, gestiti con la partecipazione dei comuni, costituiti per garantire il pagamento dei canoni di locazione dei lavoratori immigrati da altre regioni d'Italia o dall'estero.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP) ritiene opportuno che nel testo del disegno di legge sia inserita una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze legislative primarie stabilite dagli statuti speciali di autonomia. Propone conseguentemente di integrare il parere con una osservazione nel senso testé indicato.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), *relatore*, accogliendo le indicazioni dei senatori Pizzinato e Pinggera, riformula la proposta di parere (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO

**Misure per ridurre il disagio abitativo
(Nuovo testo C. 6926 Governo)**

PARERE APPROVATO

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 6926, recante misure
per ridurre il disagio abitativo;

Premesso che:

il testo in esame realizza una pluralità di misure di politica abitativa assai diversificate tra di loro, fra le quali deve essere segnalata positivamente la disposizione di cui all'articolo 3-bis, che demanda ai comuni la responsabilità delle procedure di assegnazione agli sfrattati degli alloggi che enti assicurativi e previdenziali sono tenuti a mettere a disposizione; tra le altre disposizioni che interessano il sistema delle autonomie si deve in particolare rilevare, con riferimento al programma sperimentale di cui all'articolo 4 nuovo testo, che la citata disposizione limita il principio di sussidiarietà al mero elemento procedurale del coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-regioni, nelle decisioni riguardanti la fase di attuazione del programma sperimentale; viceversa il principio di sussidiarietà, in termini sostanziali, non viene adeguatamente applicato; infatti, in primo luogo si prevede che il programma sia finalizzato ad incrementare l'offerta del mercato delle locazioni a canone convenzionato, operando così interventi a favore dell'edilizia privata con inevitabili effetti distorsivi sul mercato medesimo e in contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale; d'altra parte, non appare chiaro il concetto di locazione «permanente» e soprattutto si trascura totalmente il fatto che l'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati con una precisa finalizzazione richiederebbe la presenza di specifici vincoli reali di destinazione, che viceversa non sono stati previsti; si potrebbe viceversa considerare, come è stato di recente ventilato in varie occasioni, la possibilità di destinare risorse per iniziative concordate tra imprenditori e regioni o enti locali al fine di venire incontro alle esigenze dei lavoratori immigrati, siano essi provenienti da altre regioni d'Italia o anche da paesi comunitari ed extracomunitari; al fine di non creare sperequazioni per quelle regioni che non presentino problemi di immigrazione le corrispondenti risorse potrebbero indirizzarsi, oltretutto per l'edilizia sovvenzionata, precipuamente nel campo dell'edilizia agevolata convenzionata realizzata da comuni e IACP o ATER;

sempre con riferimento al programma di cui all'articolo 4, non si riscontra una chiara linea di demarcazione tra risorse da destinare all'edilizia agevolata e risorse da finalizzare all'edilizia sociale, in quanto il criterio della priorità a favore delle categorie socialmente deboli appare insufficiente; pertanto, poiché è chiaro che la provvista di risorse statali è da porre in stretta correlazione proprio con obiettivi e finalità di tipo sociale, si dovrebbe inserire una clausola che garantisca l'utilizzo di una quota riservata delle suddette risorse per la sola edilizia sovvenzionata a canone sociale;

infine le procedure di erogazione delle risorse dovrebbero essere velocizzate secondo parametri predefiniti, senza passare attraverso le complesse negoziazioni che hanno luogo a livello centrale tra Governo e regioni;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo andrebbe sostituito dal seguente:

il programma, i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano, è finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi:

a) da costruire in attuazione di appositi accordi stipulati da imprenditori, o loro associazioni, con regioni o enti locali a favore di lavoratori immigrati provenienti da altre regioni d'Italia ovvero dall'estero, e da destinare alla locazione a canone comunque non superiore a quello convenzionato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; le modalità e le forme dei suddetti accordi saranno definite previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le regioni sono autorizzate a impiegare parte delle risorse anche per incentivare, o per apportare mezzi, ad appositi fondi di garanzia, gestiti con la partecipazione dei comuni, costituiti per garantire il pagamento dei canoni di locazione dei lavoratori immigrati da altre regioni d'Italia o dall'estero;

b) da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, riservando una quota non inferiore al cinquanta per cento a finalità di edilizia sovvenzionata a canone sociale, per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli.

sempre con riferimento all'articolo 4, comma 1, ove la Commissione di merito non ritenesse di sopprimere il concetto di locazione permanente, dovrebbero prevedersi, a fronte dell'erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati, specifici vincoli reali per garantire la destinazione per cui i finanziamenti sono concessi;

inoltre, le procedure di erogazione delle risorse dovrebbero essere semplificate e accelerate utilizzando possibilmente parametri predefiniti per determinare il riparto tra le regioni dei finanziamenti;

infine, si ravvisa l'esigenza di inserire una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze legislative primarie stabilite dagli statuti speciali di autonomia».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, comunica che nella riunione di martedì 12 settembre scorso l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente convenuto sul seguente programma dei lavori per il periodo dal 18 settembre al 31 dicembre 2000:

Seguito dell'esame di provvedimenti che dispongono Tribune nazionali, attuativi della delibera della Commissione del 21 giugno 2000, relativa alla *par condicio*

Seguito dell'esame del nuovo Regolamento per l'Accesso radiotelevisivo

Predisposizione ed approvazione della Relazione annuale al Parlamento

Seguito dell'esame delle Relazioni bimestrali sull'attuazione del Piano editoriale. Eventuali audizioni del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio d'amministrazione della Rai

Seguito dell'esame del Piano per la trasformazione di una rete Rai in emittente senza pubblicità

Eventuale missione di studio relativa alle modalità organizzative dei programmi a contenuto politico in alcuni Paesi europei

Eventuale audizione del Ministro delle comunicazioni

Audizione del direttore di Rai International

Parere sul Piano annuale 2000 dei programmi per l'estero

Esame del regolamento generale delle Tribune

Esame di eventuali provvedimenti che dispongano Tribune elettorali amministrative (elezioni regionali e consultazioni minori)

Seguito dell'esame della Relazioni ministeriali sull'attuazione del Contratto di servizio 1997-99

Discussione sui temi riguardanti il Codice di autoregolamentazione in materia di minori. Eventuali audizioni di esperti. Eventuale predisposizione di atti di indirizzo in materia di tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza ha unanimemente convenuto circa il calendario dei lavori della Commissione per la presente settimana, programmando per la giornata di oggi il seguito dell'esame di provvedimenti che dispongono Tribune politiche nazionali, il seguito dell'esame per il nuovo regolamento per l'accesso, per la giornata di domani, mercoledì 20 settembre, l'audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI. L'ulteriore seguito dei provvedimenti oggetto della seduta di oggi avrà luogo nella settimana successiva.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, comunica che il Presidente della Camera gli ha trasmesso copia di una lettera del Presidente del Consiglio dei ministri, circa l'assetto proprietario della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dopo la decisione di porre l'IRI in stato di liquidazione. La lettera risponde ad una sollecitazione della Commissione, rivolta ai Presidenti delle Camere.

Comunica inoltre che il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con nota del 26 luglio scorso, ha risposto alla sua lettera del 24 precedente, relativa al Piano per la Nuova Raitre. Sul medesimo argomento, ed in pari data, è pervenuta anche una nota del Presidente della Rai, cui la sua lettera era indirizzata per conoscenza.

Dà infine conto alla Commissione di una lettera che ha indirizzato, in data di oggi, al Ministro delle comunicazioni, con la quale, su mandato dell'Ufficio di Presidenza, sollecita informazioni circa la definitiva sottoscrizione e l'entrata in vigore del nuovo contratto di servizio, relativo al triennio 2000-2002.

Informa poi che sono pervenuti dalla RAI la relazione bimestrale del consiglio di amministrazione sull'attuazione del piano editoriale relativa al

bimestre maggio-giugno 2000; – e le relazioni del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato al 31 dicembre 1999.

Seguito dell'esame di provvedimenti relativi a Tribune politiche in sede nazionale (rel. Bianchi Clerici)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che nella seduta della Commissione del 19 luglio scorso aveva avuto inizio l'esame dei provvedimenti in titolo; nella successiva seduta del 26 luglio la Commissione aveva convenuto di rinviarne il seguito dell'esame. Dà quindi lettura di una lettera con la quale il relatore ha successivamente precisato di ritirarsi dall'incarico, richiamando le ragioni illustrate in precedenza: egli è stato sostituito dall'onorevole Giovanna Bianchi Clerici. È opportuno ora proseguire la discussione generale già iniziata, ascoltando gli orientamenti dei gruppi, per dare al nuovo relatore la possibilità di eventualmente modificare i testi a suo tempo portati all'esame della Commissione, che il relatore precedente aveva fatto presente di voler ritirare.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), *Relatore*, ritiene particolarmente utile acquisire il parere dei gruppi sul complesso della materia e su alcune questioni specifiche. Rileva infatti, in primo luogo, come il precedente relatore avesse ripartito la materia in due distinti provvedimenti, entrambi oggetto dell'esame in titolo, e si domanda se tale ripartizione possa considerarsi ancora attuale. Sottolinea inoltre la specifica valenza della necessità di rendere le Tribune quanto più possibile allettanti e fruibili nei confronti del pubblico: in proposito, sarà probabilmente utile predisporre una disciplina non eccessivamente dettagliata.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) teme che il collega Jacchia, che in precedenza ha svolto l'incarico di relatore ed ha materialmente predisposto i due provvedimenti all'esame della Commissione, abbia individuato nel gruppo dei Democratici di sinistra - l'Ulivo l'ispiratore di un ipotetico intento di differire l'approvazione delle Tribune tematiche. Non è così: le Tribune tematiche rappresentano uno strumento assai utile ai fini dell'informazione politica, e le perplessità sottese agli emendamenti presentati dal suo gruppo nel mese di luglio sono semmai da riferirsi al taglio particolare che dovrebbe essere attribuito a tali trasmissioni. Esse dovrebbero infatti privilegiare, piuttosto che l'esigenza di far apparire in televisione il maggior numero possibile di parlamentari, quella di richiamare l'attenzione dei telespettatori su argomenti determinati e specifici, garantendo non solo la rappresentazione delle opinioni politiche in merito, ma soprattutto l'approfondimento delle relative questioni. È quindi utile che a tali Tribune prendano parte persone particolarmente esperte del tema di volta

in volta trattato, anche se questo può significare l'allargamento del novero dei partecipanti a soggetti che non hanno la qualifica di parlamentare in carica. Con queste precisazioni, ribadisce il favore per l'istituto delle Tribune tematiche, pur rappresentando l'esigenza che la relativa programmazione non appesantisca eccessivamente i palinsesti. Ritiene infine opportuno l'accorpamento in un unico testo dei due provvedimenti oggi all'esame della Commissione.

Il senatore Francesco PONTONE (AN) sottolinea la consistenza delle questioni poste dal relatore, e ritiene che la programmazione ordinaria delle Tribune politiche possa consentire che il ricorso alle Tribune tematiche avvenga in casi particolari.

Il senatore Massimo BALDINI (FI), nel dichiararsi a sua volta favorevole alla tipologia delle Tribune tematiche, invita a considerare la possibilità che anche i leader dei partiti, protagonisti delle trasmissioni che consistono in interviste, possano pronunciarsi su temi specifici.

Il senatore Alberto MONTICONE (PPI) ritiene a sua volta che i due testi all'esame della Commissione possano essere unificati in un provvedimento unico. Le Tribune tematiche conservano una notevole importanza: la tipologia che prevede la presenza di un solo intervistato, leader di partito, per ciascuna trasmissione poco si adatta alle esigenze dell'approfondimento tematico, che richiederebbe invece la presenza di soggetti particolarmente competenti. Essi in ragione della loro eventuale contiguità con le varie forze politiche, potrebbero efficacemente rappresentarne le relative posizioni.

Il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS-U) ritiene che debbano restare distinti il momento della rappresentazione della dialettica politica, e quello dell'approfondimento tematico, il quale ultimo, a suo parere, dovrebbe essere oggetto di specifica e più intensa valorizzazione. Alle relative trasmissioni dovrebbero poter partecipare anche persone particolarmente esperte della materia di volta in volta trattata: la valorizzazione dell'approfondimento tematico consentirebbe di incentivare una più responsabile partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla gestione della cosa pubblica.

Il senatore Salvatore RAGNO (AN) è del parere che i provvedimenti all'esame della Commissione possano utilmente essere unificati. In tale scelta, l'esigenza della realizzazione di un alto indice di ascolto (possibile attraverso le interviste ai leader di partito) deve essere conciliata con quello dell'approfondimento tematico, che può avvalersi della partecipazione di esperti a trasmissioni aventi ad oggetto temi di specifica attualità e rilevanza.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, rileva che il dibattito fa riscontrare un diffuso consenso tra i gruppi sulla scelta di realizzare un testo unico. Emerge pure l'opportunità che esso realizzi il duplice obiettivo di consentire la partecipazione dei leader di partito alle Tribune, e di conseguire un idoneo approfondimento di tematiche specifiche. Invita in proposito a non trascurare la scelta, già propria dei precedenti provvedimenti che disponevano Tribune tematiche, di prevedere che alle trasmissioni partecipino i parlamentari che siano membri delle Commissioni di merito.

Il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI, *relatore*, ringrazia tutti gli intervenuti per l'utilità dei contributi resi, ed a sua volta conviene sulla scelta di contemperare in un unico testo le due esigenze ora riassunte dal Presidente. Si riserva pertanto di predisporre un profondo aggiornamento del testo, e di sottoporlo tempestivamente alla Commissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, nel riservarsi a sua volta di stabilire il termine per proporre emendamenti al nuovo testo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

Seguito dell'esame del nuovo regolamento dell'Accesso (rel. Zilio)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, iniziato nella seduta del 30 maggio 2000.

Il senatore Giancarlo ZILIO, *relatore*, nel richiamarsi alle considerazioni espresse nella precedente seduta del 30 maggio, ricorda le osservazioni all'epoca formulate da alcuni commissari sul testo predisposto dalla Sottocommissione permanente per l'accesso. Circa l'esigenza di soffermarsi più specificamente sull'estensione dei poteri della Sottocommissione, nel periodo che intercorre tra lo scioglimento delle Camere e la ricostituzione dell'organismo bicamerale all'inizio della nuova legislatura, ritiene utile la predisposizione di norme specifiche che, con l'intento di evitare interruzioni della programmazione, consentano alla RAI di porre in essere decisioni assunte dall'organo politico prima della sua cessazione. Quanto all'esigenza di trasferire o delegare un insieme consistente di funzioni alla programmazione regionale, ricorda che i collegamenti tra l'attività della Sottocommissione e quella dei CORERAT - i quali regolano l'Accesso regionale - non sono attualmente tali da realizzare tale obiettivo, che viceversa risulterebbe di grande utilità anche per il compimento dell'istruttoria relativa alla rilevanza ed alla consistenza organizzativa di talune associazioni richiedenti.

Non deve poi essere trascurata l'esigenza che la RAI provveda a promuovere adeguatamente i programmi dell'Accesso, con particolare riferi-

mento alla programmazione del Televideo, che oggi appare scarsamente appetibile agli occhi della maggior parte degli organismi richiedenti.

Nell'auspicare che tutte queste esigenze possano trovare idonea espressione nella presentazione di emendamenti appositi - che in qualità di relatore esaminerebbe con la massima disponibilità - ricorda che lo scopo ultimo della programmazione dell'Accesso è quello di dare quanto più possibile voce al Paese, attraverso la valorizzazione dell'associazionismo, che rappresenta a tal fine uno degli strumenti più idonei. Il testo predisposto dalla Sottocommissione tiene conto di tale esigenza come fine ultimo, e la realizza in particolare attraverso la semplificazione delle procedure: in tale prospettiva deve essere intesa anche la rivisitazione dei poteri del Presidente della Sottocommissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale, e fa presente che eventuali emendamenti al testo possono essere presentati entro le ore 14 di lunedì 25 settembre prossimo. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Audizione del procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, introduce l'intervento del dottor Piero Luigi VIGNA, procuratore nazionale antimafia.

Dopo la relazione svolta dal dottor Piero Luigi VIGNA, procuratore nazionale antimafia, intervengono i senatori Luigi PERUZZOTTI (LFNP), Tana DE ZULUETA (DS), Vincenzo MUNGARI (FI), Lorenzo DIANA (DS), Roberto CENTARO (FI), Michele FLORINO (AN), Michele FIGURELLI (DS), Luigi LOMBARDI SATRIANI (DS) ed i deputati Angela NAPOLI (AN), Nicola VENDOLA (misto-RC-PRO) e Carmelo CARRARA (misto-CCD).

Dopo aver rinviato la replica del dottor Piero Luigi VIGNA, procuratore nazionale antimafia, ad altra seduta, il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, rende alcune comunicazioni sul programma dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 11,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14, alle ore 14,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

200^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14.

(4787) Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(4791) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

52^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Petrucci, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(4791) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

280^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea, per la pubblica istruzione Barbieri, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(4791) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un decreto-legge volto a finanziare il proseguimento dei programmi di collaborazione con le Forze di polizia dell'Albania, mediante un'autorizzazione di spesa aggiuntiva *una tantum* di lire 21,784 miliardi, la cui copertura viene posta a carico del fondo di riserva per le spese impreviste, come consentito in base all'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995 per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario. Al riguardo, rileva che la quantificazione dell'onere appare in linea con quella contenuta nella relazione tecnica dell'originario provvedimento autorizzativo della missione (decreto-legge n. 1 del 2000, convertito dalla legge n. 44).

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4792) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del decreto-legge recante disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001. Per quanto di competenza, sembra necessario approfondire gli effetti finanziari dell'articolo 2, comma 1, che attribuisce la qualifica dirigenziale ai capi d'istituto in posizione di fuori ruolo. Il comma 2 del medesimo articolo, poi, dovrebbe essere riformulato quale limite di spesa. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari del comma 4 dell'articolo 1 e della fissazione della decorrenza giuridica delle assunzioni dal 1° settembre 2000 (commi 1 e 2 dell'articolo 1).

Segnala, infine, che il comma 3 dell'articolo 2 introduce alcuni criteri per il finanziamento della scuola nell'ambito del nuovo sistema di autonomia scolastica: un decreto del Ministro della pubblica istruzione (di concerto con il Tesoro) individua i parametri per la definizione della dotazione finanziaria, ordinaria e perequativa, delle scuole e fissa i criteri per le rispettive rivalutazioni annuali. Sia la dotazione ordinaria – qualificata come spesa obbligatoria – che quella perequativa sono utilizzabili indifferentemente per spese correnti e in conto capitale; vengono, poi, indicati (in termini alquanto generici, peraltro) gli attuali stanziamenti che confluiscono, in sede di prima applicazione, alle dotazioni ordinaria e perequativa. Oltre a chiarire se tali stanziamenti comprendono anche gli oneri di personale, appare opportuno esplicitare i limiti per la fissazione dei parametri, vincolandoli in particolare alla dotazione finanziaria a legislazione vigente. Trattandosi poi presumibilmente di importi elevati, sarebbe opportuno approfondire il meccanismo di autonomia finanziaria delineato, per assicurare la responsabilizzazione degli enti di spesa ai fini del rispetto dei saldi obiettivo di finanza pubblica.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che il comma 1 dell'articolo 2 non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a confermare quanto previsto, con riguardo ai capi di istituto in posizione di fuori ruolo, dalla legislazione vigente.

Si associa a tali considerazioni la sottosegretaria BARBIERI, la quale sottolinea che l'attribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto è già prevista dalla legislazione vigente, nulla innovando a tale riguardo la norma in questione, già contenuta peraltro nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 2000 in materia di istruzione, all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Evidenzia quindi che lo scopo della disposizione è quello di salvaguardare la titolarità di sede a tutti gli effetti per i capi di istituto che si trovino nelle particolari situazioni ivi previste.

Il sottosegretario MORGANDO chiarisce che la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 si riferisce ad assunzioni effettuate nell'ambito delle procedure di programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione e quindi nel limite dei relativi costi computati nel bilancio a legislazione vigente. Non si determinano pertanto oneri finanziari aggiuntivi, così come per i commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, che si limitano a riprogrammare assunzioni già autorizzate e per le quali è stata prevista idonea copertura finanziaria.

La sottosegretaria BARBIERI conferma che le assunzioni in questione si riferiscono a posti già autorizzati in base alle vigenti procedure.

Il sottosegretario MORGANDO si sofferma infine sulle osservazioni del relatore concernenti il comma 3 dell'articolo 2, sottolineando che il sistema di finanziamento dell'autonomia scolastica ivi previsto garantisce il rispetto delle compatibilità finanziarie, anche in considerazione del previsto coinvolgimento del Ministero del tesoro nella individuazione dei parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Ritiene peraltro opportuna una riflessione sulla configurazione della suddetta dotazione ordinaria come spesa obbligatoria, ed evidenzia che tale qualificazione potrebbe non consentire, nel tempo, il controllo della spesa scolastica.

Il presidente COVIELLO sottolinea che il meccanismo di finanziamento dell'autonomia scolastica individuato nella norma in esame rappresenta un'innovazione rispetto alla vigente cornice contabile, sia in relazione alla utilizzabilità della dotazione (ordinaria e perequativa) indifferentemente per spese correnti e in conto capitale, sia ai fini di un efficace controllo parlamentare sulla responsabilizzazione delle autonomie in questione per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

La sottosegretaria BARBIERI osserva che il meccanismo di finanziamento in questione rientra nella logica della autonomia scolastica, quale già attuata in base alla legislazione vigente, che prevede peraltro precisi vincoli di natura finanziaria, sia nella fase di determinazione della dotazione (in base a specifici parametri) sia nella fase della gestione della spesa. A tale ultimo riguardo, preannuncia l'emanazione di un regolamento di contabilità degli istituti scolastici, nel quale saranno salvaguardate le esigenze di un controllo della spesa.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sulla norma in questione, richiamando le motivazioni che giustificano, alla luce della vigente normativa contabile, un diverso regime delle spese correnti rispetto a quelle in conto capitale. A suo avviso, analoghi meccanismi di finanziamento potrebbero essere invocati per diversi comparti della pubblica amministrazione, portando così a uno stravolgimento dell'attuale quadro contabile e finanziario.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dai rappresentanti del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del decreto-legge in titolo, sollecitando il Governo ad emanare rapidamente il regolamento di contabilità degli istituti scolastici, in modo da assicurare la responsabilizzazione degli istituti ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e auspicando altresì una riflessione sulla qualificazione di spesa obbligatoria attribuita alla dotazione ordinaria degli istituti.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3813-A) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio 2000.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione, su richiesta del rappresentante del Governo, aveva rinviato il parere sul disegno di legge al fine di approfondire i rilievi di natura finanziaria; il testo è stato successivamente approvato dalla 2^a Commissione ed è ora all'esame dell'Assemblea. Per quanto di competenza, conferma l'esigenza di quantificare il relativo onere, individuando conseguentemente una corretta copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti trasmessi, segnala il comma 8 dell'emendamento 3.1, che sembra comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che l'onere derivante dal provvedimento può essere quantificato, sulla base di una relazione predisposta dall'amministrazione competente, in 1,270 miliardi per l'anno 2000 e in 7,623 miliardi a decorrere dal 2001. Dichiara quindi di concordare con il relatore circa la valutazione negativa della clausola di copertura finanziaria, che non appare contabilmente corretta. Si associa infine alle osservazioni del relatore sugli emendamenti trasmessi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 7, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 3.1, per il quale il parere è contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale.

(4699) Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, contiene diverse disposizioni in materia di trattamento economico e previdenziale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 5, che contiene una disposizione interpretativa sul trattamento previdenziale dei sottufficiali delle Forze armate, sui cui eventuali effetti finanziari occorre acquisire chiarimenti da parte del Tesoro. Segnala, inoltre, l'articolo 7, concernente la possibilità di effettuare assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche: è opportuno un approfondimento anche sugli effetti finanziari di tale disposizione.

Segnala, infine, sulla base della Nota di lettura del Servizio del bilancio, che la relazione tecnica non considera l'articolo 2, peraltro modificato dalla Camera, e che occorrerebbero elementi integrativi per verificare la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3, concernente il riconoscimento dell'anzianità pregressa degli ufficiali e dei funzionari di Polizia provenienti da carriere militari.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente, con riguardo all'articolo 5, che si tratta di un fondo alimentato esclusivamente dalle contribuzioni del personale interessato, per cui non si determinano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Anche l'articolo 7 non determina aggravii per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni in questione possono avvenire, ai sensi della legge n. 579 del 1996, solo nell'ambito delle vacanze complessive degli organici del Corpo e comunque secondo il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. In relazione agli effetti finanziari dell'articolo 2, chiarisce che essi non sono stati considerati nell'originaria relazione tecnica, in quanto si tratta di spese relative a personale militare che maturerà i prescritti requisiti a partire, rispettivamente, dal 2009 e dal 2023. Tali oneri sono comunque computati nella clausola di copertura finanziaria del provvedimento. Fornisce, infine, un'integrazione della relazione tecnica, che dimostra la quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 3 per effetto del riconoscimento dell'anzianità pregressa agli ufficiali ed ai funzionari di polizia provenienti da carriere militari.

Il relatore CADDEO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

(4781) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge di ratifica dello Scambio di note con il Governo austriaco sul riconoscimento reciproco dei titoli accademici, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4782) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica dell'Accordo quadro di commercio tra Comunità europea e Stati membri, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(755, 1547, 2619 e 2821) *Disciplina generale dell'attività musicale*

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge nella seduta del 18 luglio scorso, formulando avviso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su numerosi articoli. Pervengono ora gli emendamenti 15.100 e 36.100, volti a modificare due delle citate disposizioni. In particolare, l'emendamento 36.100 sembra superare il parere di contrarietà già formulato sull'articolo 36, mentre l'emendamento 15.100, oltre a richiedere il necessario coordinamento con il comma 1 dell'articolo 15, utilizza per la copertura l'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, le cui disponibilità non risultano più sussistenti a seguito di pareri precedentemente formulati, tra cui quelli sugli emendamenti al disegno di legge n. 4486, attualmente all'esame della 7^a Commissione.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere favorevole sugli emendamenti in esame, concordando peraltro sull'opportunità di modifi-

care il comma 1 dell'articolo 15 del testo coerentemente con quanto previsto dall'emendamento 15.100.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 36.100, mentre sull'emendamento 15.100 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, allo stato, sull'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero per i beni e le attività culturali non sussistono le necessarie disponibilità finanziarie.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2000

117^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(4340-B) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 8^a Commissione:

(4784) Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(4228) FASSONE ed altri. – Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006: parere favorevole;

(4405) SILIQUINI. – Norme per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(4^a - Difesa)**

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri (n. 730).
- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (n. 731).
- Schema di decreto legislativo recante riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 732).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (4699) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(11^a - Lavoro, previdenza sociale)***Mercoledì 20 settembre 2000, ore 20,30***IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccaro ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*).
 - SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
 - CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
 - PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza (263).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000 (4663).
-

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(13^a - Territorio, Ambiente, Beni ambientali)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi (4787).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 735).
- Schema di regolamento per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (n. 745).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

– CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).

- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. - Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. - Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. - Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. - Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. - Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).
- BONATESTA. – Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista (4657).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*)
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*)
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738).

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- MILIO. – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2ª Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo (4737).

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO. – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto (4701).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo (4707).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei titoli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici corrispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999 (4781) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilate-

- rali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 (4782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 239, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi (4791).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del capitolo 1286 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 735).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (48).
- UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (1465).
- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).
- MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).
- FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3790).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3816).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).
- Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4199).
- MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4274).
- BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 11/2000 relativo all'acquisizione di n. 80 mortai calibro 120 millimetri rigati (n. 741).
- Programma pluriennale di A/R Stato Maggiore Esercito n. 15/2000 relativo all'acquisizione di n. 2000 missili c/c «F2A», attivi, lanciabili da posti tiro «MILAN» attualmente in servizio (n. 742).
- Programma pluriennale di R/S Stato Maggiore Marina n. 21/2001 relativo allo sviluppo di un siluro pesante di nuova generazione (n. 743).
- Programma annuale di A/R Stato Maggiore Aeronautica n. 3/2000 relativo all'acquisizione di n. 300 kits a guida laser «LIZARD» per allestimento bombe MK-82 (n. 744).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonché disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni (4340-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 (4760) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (4761) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui problemi connessi al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
 - Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
 - Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 (4792).
- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).
- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2000 (n. 736).
 - Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico per l'anno 2000. (n. 737).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Elenco concernente le proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per il 2000 e il 2001 (n. 739).
 - Schema di decreto concernente modalità e criteri per l'attuazione di interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali (n. 746).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle comunicazioni sui temi concernenti l'esercizio di attività radiotelevisiva da parte di soggetti destinatari di concessioni per telecomunicazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (4784) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali dell'anno 2006 (4228).
- SILIQUINI. – Norme per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 (4405).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di attuazione della direttiva 97/51/CE, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE, e della direttiva 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni (n. 740).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
- TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
- SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
- Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).

- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
 - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).

- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

VI. Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica (4752).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto recante criteri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, ai mercati agro-alimentari all'ingrosso che aderiscono al Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso (n. 733).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del vice presidente Zanoletti sull'esito dell'incontro tenutosi a Berlino in preparazione della Conferenza delle Commissioni parlamentari degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sulle pari opportunità, prevista per il 17 e 18 novembre 2000 a Berlino.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- MONTAGNINO e BEDIN – Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro (4084).

- MONTAGNINO e BEDIN – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore (4177).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (4720) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (1637-1660-1714-1945 e 4102-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (4732) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità e sui risultati degli interventi di primo, secondo e terzo livello per la lotta alle tossicodipendenze adottati in Italia, nonché sulle principali esperienze straniere: esame della proposta del Documento conclusivo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Legge-quadro in materia di incendi boschivi (580-988-1182-1874-3756-3762 e 3787-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri; Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).

- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica (4752).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale – *Relatore alla Giunta* MAGNALBÒ (3744).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea.

- Deliberazione di una integrazione del programma e della proroga del termine di conclusione.

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

- Legge di semplificazione 1999 (Seguito esame C. 7186 Governo, approvato dal Senato).
- Medicine non convenzionali (Esame testo unificato C. 3891, C. 5486, C. 5935, C. 5952, C. 6552, C. 6742).

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato.

- Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1999 (Esame S. 4760 Governo, approvato dalla Camera).
 - Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000 (Esame S. 4761 Governo, approvato dalla Camera).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

Audizione del senatore Ottaviano Del Turco, Ministro delle finanze.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 13,30

Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 13,30

– Audizione di Gianni Mattioli, ministro per le politiche comunitarie.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

Mercoledì 20 settembre 2000, ore 13,45

Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani.

- Audizione di Don Oreste Benzi, Presidente dell'Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII.
-